SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 275

MINISTERO DELL'INTERNO

191º Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

01A12945

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 16.445.410 di cui al decreto ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988, recante misure per la ristrutturazione dell'acquedotto Carniccio e relativa rete di distribuzione in comune di Campo di Giove, danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 3167).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988, con il quale è stato disposto il finanziamento di lire 1 miliardo e 150 milioni, per la ristrutturazione dell'acquedotto Carniccio e relativa rete di distribuzione in comune di Campo di Giove (L'Aquila), danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;

Vista la nota n. 2288 del 6 giugno 2001, con la quale il comune di Campo di Giove ha trasmesso la documentazione e la determinazione n. 14 del 1° giugno 2001 da cui risulta una economia di bilancio di L. 16.445.392;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9337 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 16.445.410 assegnata al comune di Campo di Giove con decreto ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13659

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001.

Ripresa della riscossione dell'imposta unica, sospesa con decreto ministeriale 28 maggio 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che ha riordinato l'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visti gli articoli 16 della convenzione tipo che accede alla concessione per l'esercizio delle scommesse spor-

tive, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, e 5 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 che prevedono il pagamento da parte dei concessionari del minimo annuo garantito, in base al quale è stata aggiudicata la concessione;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2001, che ha sospeso, fino al 15 dicembre 2001, i termini relativi al versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, alla disciplina delle modalità della ripresa della riscossione dell'imposta unica sospesa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il cui pagamento è stato sospeso, per effetto del decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, è versata il 17 dicembre 2001.

Art. 2.

1. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione con le modalità di versamento vigenti, indicando come causale «Imposta 2001 sospesa - concessione cod. n. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A13905

DECRETO 14 dicembre 2001.

Modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1258/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70, abrogato dal sopracitato regolamento n. 1258/1999, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feoga Garanzia;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata disposta la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ed in particolare l'art. 7, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 ottobre 2000, recante «Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori»;

Preso atto che sono in corso di istituzione da parte delle regioni e province autonome i rispettivi organismi pagatori, e che occorre pertanto definire, ai sensi del sopracitato decreto legislativo n. 165/1999, le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati ai suddetti organismi;

Preso atto che gli organismi pagatori regionali sono inseriti nella tabella *A,* allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimenti agli organismi pagatori regionali

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., su richiesta dell'AGEA - Direzione generale organismo di coordinamento, provvede a trasferire, mediante giroconti alle contabilità speciali di tesoreria unica aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed intestate ai singoli organismi pagatori regionali riconosciuti, le somme accreditate mensilmente dalla Commissione europea all'Italia a titolo di Feoga Garanzia per il pagamento degli aiuti comunitari.

Art. 2.

Informazione

Gli organismi pagatori regionali inviano mensilmente all'AGEA i dati di rendicontazione delle spese Feoga previsti dalla vigente normativa comunitaria. L'AGEA provvederà a trasferire, con la stessa cadenza mensile, i suddetti dati al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di inizio dell'esercizio Feoga Garanzia 2002.

Roma, 14 dicembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per le politiche agricole e forestali
ALEMANNO

01A13903

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Joachim Segschneider di titolo di studio estero quale titolo abilitante per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore, presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero del sig. Joachim Segschneider;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della Direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Diplom-Ozeanograph» e di «Doktor der Naturwissenschaften» conseguiti presso l'Università di Hamburg dal sig. Joachim Segschneider, nato a Luebeck il 13 luglio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

p. *Il direttore del servizio:* CUOMO

01A13639

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Martina Junge di titolo di studio estero quale titolo abilitante per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore, presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Martina Junge;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della Direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Diplom-Mathematiker» e di «Doktor der Naturwissenschaften» conseguiti rispettivamente presso l'Università di Stuttgard e l'Università di Hamburg dalla sig.ra Martina Junge, nata a Stoccarda - Bad Cannstatt il 28 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

p. *Il direttore del servizio:* CUOMO

01A13638

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Karl-Heinz Mack di titolo di studio estero quale titolo abilitante per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore, presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero del sig. Karl-Heinz Mack;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della Direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Diplom-Physiker» e di «Doktor rerum naturalium» conseguiti presso l'Università di Bonn del sig. Karl-Heinz Mack, nato a Meckenheim il 31 luglio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

p. *Il direttore del servizio:* CUOMO

01A13640

DECRETO 8 novembre 2001.

Elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'apposito albo.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1124 del 17 ottobre 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 25 settembre 2001, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'apposito albo di cui in premessa:

Friuli-Venezia Giulia:

Euris - European research in software S.r.l., via Caboto, 19/1 - 34147 Trieste;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20. Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

punto di primo contatto: tel. 040/89801 - fax 040/8980271 - e-mail: euris@euris.it - sito Internet: www.euris.it

Emilia-Romagna:

Arimar S.p.a., via Beneficio 2º Tronco, 57/A - 48015 Cervia, frazione Montaletto (Ravenna);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 25.13. Fabbricazione di altri prodotti in gomma;

punto di primo contatto: tel. 0544/965466 - fax 0544/965571 - e-mail: arimar@arimar.com - sito Internet: www.arimar.com

Umbria:

Demetra S.c. a r.l., strada Pian della Genna, località Centova - 06146 Perugia;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.1. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria - 74.20. Servizi di ingegneria integrata - 80.30. Scuole e corsi di formazione speciale;

punto di primo contatto: tel. 075/32084 - fax 075/32124 - e-mail: info@demetrascarl.it

Basilicata:

Sinter Find S.c. a r.l., contrada Rio Freddo, snc - 85100 Potenza;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20. Fornitura di software e consulenza in materia di informatica - 72.60. Altri servizi connessi all'informatica - 73.00. Ricerca e sviluppo.

tel. 0971/487881 - fax 0971/594904 - e-mail: sinterfind@tiscalinet.it - sito Internet: www.sinterfind.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Veneto:

Padova ricerche S.p.a., corso Spagna, 12 - 35127 Padova;

punto di primo contatto: tel. 049/8703310 - fax 049/8703255;

già iscritta, modifica ragione sociale e indirizzo sede legale;

Emilia-Romagna:

SIR S.p.a., via Pasubio, 4/6 - 41041 Casinalbo (Modena);

punto di primo contatto: tel. 059/462090 - fax 059/462099;

già iscritta, modifica ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

Il dirigente: COBIS

01A13658

DECRETO 28 novembre 2001.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per complessive L. 1.720.250.000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 6 ottobre 2000, protocollo n. 1662, da Galvanin S.r.l.;

Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale è stata presentata la richiesta di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alla proposta formulata dal comitato tecnico-scientifico del 29 maggio 2001, di cui al punto 7-*b* del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

La seguente azienda è ammessa agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Ditta: GALVANIN S.R.L. - Marano Vicentino (Vicenza), (classificata piccola/media impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 2475 Tintoring;

pratica Sanpaolo IMI n. 68205;

titolo del progetto: «Nuova tecnologia di tintura del tessuto col doppio o-ring in garanzia di qualità».

Durata della ricerca: ventiquattro mesi con inizio dall'8 gennaio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 8 gennaio 2001.

Costo ammesso: L. 2.869.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.143.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.726.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.143.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 1.726.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.720.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 %N.E., 75% Ea, 75%Ec;

sviluppo precompetitivo: 50%N.E., 50%Ea, 50%Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

la stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale, mediante versamento di denaro fresco, per almeno lire 300 milioni, e al preventivo versamento del finanziamento infruttifero da parte dei soci, per almeno lire 200 milioni, con l'impegno da parte degli stessi di non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto.

Art. 2.

Le risorse necessarie dell'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 1.720.250.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 3.

Per l'intervento di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il dirigente: FONTI

01A13611

DECRETO 29 novembre 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Vergilian Society Inc., in Bacoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della The Vergilian Society Inc.;

Rilevato che la The Vergilian Society Inc. ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Bacoli (Napoli), via Cuma, 580 - 80070 Bacoli;

Considerato che la The Vergilian Society Inc. è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materia che fanno parte di programmi didattici o ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Antimina Sgariglia, nata a Napoli il 13 giugno 1967;

Considerato che la The Vergilian Society Inc. aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 11 maggio 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della The Vergilian Society Inc., avente sede in Bacoli (Napoli), via Cuma, 580 - 80070 Bacoli.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A13729

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 2001.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2000-2002, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2001;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2001, con il quale è stata ricostituita la commissione paritetica prevista dall'art. 30 del contratto di servizio sopra citato;

Vista la proposta del 28 novembre 2001 elaborata dalla predetta commissione paritetica contenente i valori degli elementi di cui all'art. 30, comma 2, del citato contratto di servizio, i criteri di loro determinazione, nonché le categorie degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da realizzare da parte della concessionaria al fine della determinazione del canone di abbonamento relativo all'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in euro 43,88 (L. 84.964).

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di euro 43,88 in due rate trimestrali di euro 22,83 (L. 44.205).

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 1,76 (L. 3.408) sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 86,00 (L. 166.519).

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2002. Gli utenti che abbiano effettuato il versamento dei canoni in base alle misure stabilite con i precedenti decreti ministeriali 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1999, 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000 e 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 giugno 2002.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 208

TABELLA 1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	Totale €
Annuale	0,22	86,00	4,13	3,45	93,80
Semestrale	0,11	43,88	2,12	1,76	47,87
Trimestrale ...	0,05	22,83	1,14	0,92	24,94

TABELLA 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	I.V.A. €	T.C.G. €	Totale €
Gennaio-giugno	43,99	1,76	2,12	47,87
Febbraio-giugno	36,66	1,47	2,12	40,25
Marzo-giugno	29,33	1,17	2,12	32,62
Aprile-giugno	22,00	0,88	2,12	25,00
Maggio-giugno	14,66	0,59	2,12	17,37
Giugno	7,33	0,29	2,12	9,74
Gennaio-dicembre	86,22	3,45	4,13	93,80
Febbraio-dicembre	80,65	3,23	4,13	88,01
Marzo-dicembre	73,32	2,93	4,13	80,38
Aprile-dicembre	65,99	2,64	4,13	72,76
Maggio-dicembre	58,65	2,35	4,13	65,13
Giugno-dicembre	51,32	2,05	4,13	57,50
Luglio-dicembre	43,99	1,76	4,13	49,88
Agosto-dicembre	36,66	1,47	4,13	42,26
Settembre-dicembre ...	29,33	1,17	4,13	34,63
Ottobre-dicembre	22,00	0,88	4,13	27,01
Novembre-dicembre ..	14,66	0,59	4,13	19,38
Dicembre	7,33	0,29	4,13	11,75

TABELLA 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone annuale €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	5.352,15
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	1.605,65
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	802,82
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	321,13
e) strutture ricettive di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	160,57

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di abbonamento di 23,61 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.).

TABELLA 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	259,05	259,05	0,56	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	259,05	259,05	0,42	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	259,05	259,05	0,28	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	259,05	259,05	0,14	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	199,63	199,63	0,07	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

01A13878

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 dicembre 2001.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1º gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1º gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 288; 27 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891 (pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1º febbraio 1984; n. 280 del 28 novembre 1985; n. 275 del 24 novembre 1987; n. 280 del 30 novembre 1989; n. 299 del 24 dicembre 1991, n. 297 del 21 dicembre 1995 e n. 6 del 9 gennaio 1998) con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1º gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1º gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 in L. 8.031; dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500; dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1998 in L. 10.516; dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 in L. 11.767; dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 in L. 13.261; dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 in L. 14.521; dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 in L. 15.944; dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 in L. 16.677; dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 in L. 17.261 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 3959 in data 19 novembre 2001 dell'ISTAT - Direzione centrale per la diffusione dell'informazione e della cultura statistica, dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo di ottobre 1999-ottobre 2001 è +5,3%;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare da L. 17.261 a L. 18.176 per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad € 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Ministro: MATTEOLI

01A13862

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2001.

Nomina del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali e il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 datato 28 marzo 2000, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero;

Visto il decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma della art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante l'istituzione del «Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca» ed i suoi adeguamenti apportati con il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante il «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi adeguamenti e modifiche, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1999, n. 421;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, recante la «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, che delega il Governo della Repubblica ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e sperimentazione in agricoltura e che prevede, fra l'altro, all'art. 3, paragrafo 6, la istituzione di un Comitato nazionale della sperimentazione agraria (C.N.S.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria, emanato in esecuzione della delega predetta che regola l'attività del citato Comitato nazionale per la sperimentazione agraria e ne stabilisce la composizione nonché i criteri sia per l'individuazione dei componenti elettivi sia per quelli di nomina;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1994, n. 610, con il quale è stata determinata l'ultima composizione del Comitato nazionale della sperimentazione agraria, da mantenersi fino al momento in cui sarebbe intervenuto il riordino degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, come previsto dalla legge n. 491/1993;

Vista la nota della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni del 29 maggio 2001, prot. n. 513, con la quale il dott. Emilio Bongiovanni viene designato in rappresentanza delle regioni;

Preso atto dell'impossibilità di procedere alla convocazione del C.N.S.A., per il reiterato, mancato raggiungimento del numero legale, in quanto i suoi componenti sono sempre più gravemente ammalati o collocati a riposo o fuori ruolo;

Considerata altresì l'impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo C.N.S.A. secondo le procedure dettate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967;

Ravvisata la necessità di avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico per la valutazione della ricerca e la sperimentazione, formato da esperti in materia di sistema agricolo, quale organo consultivo di questa e di altre amministrazioni;

Ritenuto necessario definire le finalità e le modalità di funzionamento di tale nuovo Comitato, al fine di consentire l'avvio urgente dei suoi lavori attinenti la valutazione delle attività di ricerca e sperimentazione sul sistema agricolo, con particolare riferimento ai programmi ed ai progetti di ricerca e sperimentazione promossi da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e istituzione del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito indicato Comitato, è istituito ai fini della valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca attivati da questo Ministero, come è nello spirito dell'art. 5 del decreto legislativo n. 204/1998 oltreché mezzo per qualificare, in base a criteri di perfettibilità, il trasferimento dell'informazione e dell'innovazione che è attuato dalle regioni.

In particolare il Comitato, per realizzare queste finalità, ha il compito di fornire pareri su:

riorientamento e valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione;

valutazione dell'operosità scientifica di singoli dirigenti di ricerca e ricercatori;

valutazione dell'efficienza ed efficacia delle attività connesse al trasferimento e valorizzazione dell'innovazione.

Art. 2.

Criteri sulla composizione del Comitato

Il Comitato è così composto:

a) dal direttore generale della direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale che lo presiede;

b) da ricercatori del sistema afferente a questo Ministero;

c) da ricercatori di altri organismi pubblici e privati;

d) da un rappresentante delle regioni;

e) il dirigente dell'ufficio ricerca e sperimentazione agraria di questo Ministero prende parte alle riunioni del Comitato, con diritto di voto.

La segreteria del Comitato, il cui coordinamento è affidato a un dirigente di ricerca, è costituita presso l'ufficio ricerca e sperimentazione di questo Ministero.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Quello di cui al punto *d)* è nominato dallo stesso Ministro, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni.

Il Comitato dura in carica fino all'entrata in funzione a regime del Consiglio per la ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 454/1999 anzidetto.

Art. 3.

Componenti del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è così composto:

direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale;

dott.ssa Anna Benedetti - Istituto per la nutrizione delle piante - Roma;

prof. Massimo Bianchi - Istituto assestamento forestale - Trento;

dott. Emilio Bongiovanni - designato: Conferenza Stato-regioni;

prof. Raimondo Cubadda - Facoltà di agraria, Istituto tec. agroalimentari - Campobasso;

dott. Gian Franco Dall'Aglio - Stazione sperimentale conserve alimentari - Parma;

prof. Carlo Fideghelli - Istituto per la frutticoltura - Roma;

dott. Roberto Giangiacomo - Istituto lattiero caseario - Lodi;

prof. Alessandro Nardone - Università della Tuscia, istituto di zootecnia - Viterbo;

prof. Norberto Pogna - Istituto per la cerealicoltura - Roma;

prof. Antonio Quacquarelli - Istituto per la patologia vegetale - Roma;

prof. Francesco Salamini - Max Planck Institut - Colonia;

prof. Giulio Zucchi - Facoltà di agraria, dipartimento di economia - Reggio Emilia;

dirigente dell'ufficio ricerca e sperimentazione agraria.

Il dott. Natale Di Fonzo coordina la segreteria del Comitato di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Pubblicità e pubblicazione dei pareri del Comitato

I pareri resi dal Comitato sono pubblici e vengono esposti nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

Consultazione di esperti

Il presidente del Comitato, per acquisire pareri su particolari aspetti, di volta in volta, può invitare a partecipare alle riunioni esperti in discipline specifiche.

Art. 6.

Validità delle riunioni e regole di partecipazione

Le regole di partecipazione alle riunioni sono le seguenti:

1) in caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto da un suo componente effettivo o dal dirigente dell'ufficio ricerca e sperimentazione, all'uopo delegato dal presidente;

2) il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti;

3) il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente;

4) in caso di assenza o di impedimento a partecipare alle riunioni, i componenti debbono darne preventiva e motivata giustificazione al presidente per il tramite della segreteria del Comitato. Assenze ingiustificate per due sedute consecutive comportano l'automatica decadenza dalla nomina; assenze anche giustificate a quattro sedute consecutive, ovvero, a più della metà delle sedute convocate in ciascun anno solare, comportano parimenti l'automatica decadenza dalla nomina;

5) per il miglior espletamento delle proprie funzioni il Comitato definisce, nel rispetto delle presenti disposizioni, la migliore organizzazione dei lavori. A tal fine il presidente può richiedere la partecipazione alle riunioni dei funzionari del Ministero, afferenti agli uffici competenti per le materie in discussione.

Art. 7.

Modalità di svolgimento dei lavori

Il Comitato è convocato dal presidente, con avviso che deve pervenire ai singoli componenti, unitamente all'ordine del giorno e alla documentazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. Ove ne ricorra l'urgenza, il termine del preavviso può essere ridotto a tre giorni. Esso sviluppa i propri lavori e assume le relative determinazioni sulla base di un regolamento di funzionamento varato dal Ministero.

Il verbale è predisposto a cura della segreteria, nella forma di resoconto sintetico ed è ratificato dal Comitato stesso nella sua riunione immediatamente successiva. Il verbale è firmato del presidente e dal dirigente di ricerca responsabile della segreteria del Comitato.

Al termine di ogni anno solare il Comitato fornisce al Ministro una relazione di dettaglio sull'attività svolta.

Art. 8.

Rispetto della riservatezza e regole di compatibilità

I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto dell'obbligo della riservatezza sull'istruttoria e sulle decisioni, ferma restando la pubblicità delle determinazioni assunte.

In apertura di ogni riunione i componenti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse diretto o indiretto con le materie trattate dal Comitato in quella specifica riunione. In caso di sussistenza di situazioni di conflitto, per lo specifico caso, il componente che si trova in questa situazione si astiene dal partecipare alla formazione e formalizzazione del parere del Comitato.

Art. 9.

Compensi ai componenti del Comitato

Per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato è autorizzato il ricorso alle disponibilità recate sul capitolo n. 1938, afferente al bilancio di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13386

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 2001.

Attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Lambda-Cialotrina» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/114/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Visto il Regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento CE 2230/95, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione dell'allegato I della direttiva;

Tenuto conto che la Svezia, designata come Paese relatore per la sostanza attiva «Lambda-Cialotrina», in particolare per quanto riguarda l'integrazione delle autorità pubbliche designate e dei produttori dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando alla Commissione la relativa relazione ed una raccomandazione, in conformità all'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CEE) n. 3600/92;

Considerato che tale relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si è concluso il 19 ottobre 2000;

Considerato che il Comitato scientifico per le piante ha rilevato che è necessario effettuare una valutazione dell'esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta e stabilire una dose acuta di riferimento e che, per la protezione dell'ambiente, è necessario applicare misure di limitazione dei rischi per evitare effetti inaccettabili sugli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse;

Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico per le piante si può desumere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi, soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame;

Vista la direttiva della Commissione 2000/80/CE del 4 dicembre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Lambda-Cialotrina» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva «Lambda-Cialotrina» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Ritenuto, altresì, di dover procedere con il presente provvedimento al recepimento delle tabelle indicate nell'allegato I, relative a dati concernenti dodici sostanze attive già incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con abrogazione delle direttive 97/73/CE, 98/47/CE, 1999/1/CE, 1999/73/CE, 1999/80/CE, 2000/10/CE, 2000/49/CE e 2000/50/CE, mentre rimangono impregiudicati gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione indicati nell'allegato II;

Ritenuto, inoltre, che si deve tenere conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e che detti rapporti sono tenuti a disposizione, per consultazione, delle eventuali parti interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I della direttiva 91/414/CE è sostituto dal testo dell'allegato I del presente decreto.

2. La sostanza attiva LAMBDA-CIALOTRINA è iscritta, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 1° luglio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Lambda-Cialotrina».

2. Ai fini di cui al comma 1 i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, inviano al Ministero della sanità entro il 28 febbraio 2002 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso al fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministero della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Lambda-Cialotrina» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva «Lambda-Cialotrina» presentano al Ministero della sanità entro il 31 dicembre 2004 un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1° gennaio 2006.

5. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva «Lambda-Cialotrina» insieme ad altra sostanza inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle sostanze attive inserite nell'allegato I del sopracitato decreto.

6. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194) è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Art. 3.

Le direttive elencate nella terza colonna dell'allegato II del presente decreto sono abrogate, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini per il recepimento e le disposizioni specifiche di cui al medesimo allegato II.

Art. 4.

È prorogata al 30 giugno 2003 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 348

ALLEGATO 1

SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato.

Per l' applicazione dei principi uniformi dell' allegato VI in relazione a ciascuna sostanza occorre tener conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame definitivo, in particolare delle appendici I e II, formulato dal comitato fitosanitario permanente alla data indicata nella colonna "disposizioni specifiche ".

Gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell' articolo 14 della direttiva) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
1	Imazalil CAS N. 73790- 28- 0,35554- 44- 0 CIPAC N. 335	(±) - 1- (β - allilossi- 2,4- di- chlorofeniletil) imidazolo oppure (±) - allil 1- (2,4- dichlorofe-nil)-2- imidazol-1-ileiletere	975 g/kg	1.1.1999	31.12.2008	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Per le utilizzazioni di seguito elencate si applicano le seguenti condizioni particolari: – il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l' autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l' ambiente e in particolare per gli organismi acquatici. – il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l' autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici. – l'applicazione foliare all' aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l' autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell' uomo e degli animali e sull' ambiente Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 11.7.1997
2	Azossistrobina CAS N. 131860- 33- 8 CIPAC N. 571	Metil (E) - 2- { 2 [6- (2- cianofenossi) pirimidin-4- ilossi]fenil} - 3- metossi-acrilato	930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg	1.7.1998	1.7.2008	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel processo di decisione secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all' impatto sugli organismi acquatici. Le condizoni di autorizzazione devono includere adeguate misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 22.4.1998

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
3	Kresoxim- Metile CAS N. 143390- 89- 0 CIPAC N. 568	Metil (E) - 2- metossii-mino- 2- [2- (o- tolilossi-metil) fenil]acetato	910 g/kg	1.2.1999	31.1.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione per la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.10.1998
4	Spiroxamina CAS N. 141776- 32- 1 CAS N. 1181134- 30- 8 CIPAC N. 572	1- (4,6- dimetossipirimidin-2- il) - 3- [(2- etanosolfonil-imidazo [1,2- a]piridina) solfonil]urea	940 g/ kg (diastereomeri A e B combi- nati)	1.9.1999	1.9.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: – prestare particolare attenzione alla sicurezza dell' operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, e – prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 12.5.1999
5	Azimsulfuron CAS N. 120162- 55- 2 CIPAC N. 584	1- (4,6- dimetossipirimidin-2- il) - 3- [1- metil- 4-(2- metil- 2H- tetrazol- 5-il) - pirazol- 5- ilsolfonil]urea	980 g/kg	1.10.1999	1.10.2009	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Le applicazioni atmosferiche non possono essere autorizzate Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all' impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di riduzione dei rischi (ad esempio, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l' acqua prima che sia scaricata) Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 2.7.1999

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
6	Fluroxypyr CAS N. 69377- 81- 7 CIPAC N. 431	acido 4- amino- 3,5- di-chloro- 6- fluoro- 2- piridi-lossiacetico	950 g/kg	1.12.2000	30.11.2010	Possono essere autorizzate solo le utiliazzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: – prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame, – prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, – prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro l' 1.12.2000 Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 30.11.1999
7	Metsulfuron- metile CAS N. 74223- 64- 6 CEE N. 441	2- (4- metossi- 6- metil-1,3,5, -triazin- 2- ilcarba-moilsulfamoil) benzoato di metile	960 g/kg	1.7.2001	30.6.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: - prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, - prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.6.2000
8	Calcio- procsadione CAS N. 127277- 53- 6 CIPAC N. 567	3,5- diosso- 4- pro-pionilcicloesanocarbossi-lato di calcio	890 g/kg	1.10.2000	1.10.2010	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 16.6.2000
9	Triasulfuron CAS N. 82097- 50- 5 CIPAC N. 480	1- [2- (2- cloroetossi) fenilsolfonil]- 3- (4-metossi- 6- metil- 1,3,5-triazin- 2- il) urea	940 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: - prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, - prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
10	Esfenvalerate CAS N. 66230- 04- 4 CIPAC N. 481	(S) - 2- (4- clorofenil) - 3- metilbutirrato di (S) -alfaciano- 3- fenossibenzile	830 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: – prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000
11	Bentazone CAS N. 25057- 89- 0 CIPAC N. 366	3- isopropil- (1H) - 2,1,3- benzotiadiazin- 4-(3H) - one- 2,2- diossido	960 g/kg	1.8.2001	31.7.2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 13.7.2000
12	Lambda-cialotrina CAS N. 91465- 08- 6 CIPAC N. 463	miscela (nel rapporto 1:1) di: (S) - alfa- ciano- 3- fenossibenziol (Z) - (1R, 3R) - 3- (2- cloro- 3,3,3- trifluoropropenil) - 2,2- dimetilciclopropanocar- bossilato e (R) - alfa- ciano- 3- fenossibenziol (Z) - (1S, 3S) - 3- (2- cloro- 3,3,3- trifluoropropenil) - 2,2- dimetilciclopropanocar- bossilato	810 g/kg	1.1.2002	31.12.2011	Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: – prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, – prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi, – prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti Data del rapporto di riesame del comitato fitosanitario permanente: 19.10.2000

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

TERMINI PER LE MISURE DI ATTUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI PER LE SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
1	Imazalil	Direttiva 97/73/CE	30.6.1999	Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/ 414/ CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti imazalil, entro il termine per il recepimento Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e i decisione secondo i principi uniformi di cui all' allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato: – per i prodotti fitosanitari contenenti soltanto imazalil e non destinati all' applicazione foliare all' aperto, all' 1.1.1.2003, – per i prodotti fitosanitari contenenti imazalil insieme con alte sostanze attive non incluse nell' allegato I e non destinati all' applicazione foliare all' aperto, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l' iscrizione nell' allegato I dell' ultima di tali sostanze
2	Azossistrobina	Direttiva 98/47/CE	1.1.1999	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina insieme con un' altra sostanza attiva iscritta nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d' applicazione più lungo
3	Kresoxim-metile	Direttiva 1999/1/CE	31.7.1999	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti kresoxim-metile insieme con un' altra sostanza attiva scritta nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenuta nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d' applicazione più lungo
4	Spiroxamina	Direttiva 1999/73/CE	1.1.2000	Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina insieme con un' altra sostanza attiva figurante nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d' applicazione più lungo
5	Azimsulfuron	Direttiva 1999/80/CE	1.4.2000	Per quanto attiene al processo di esame e i decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all' allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell' allegato III della suddetta direttiva, il termine per il recepimento è prorogato, per la autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron all'1.4.2001 Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti l'azimsulfuron insieme con un' altra sostanza attiva che figura nell' allegato I della direttiva 91/ 414/ CEE, il termine per il recepimento è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l' iscrizione di tale altra sostanza attiva nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d' applicazione più lungo

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
6	Fluroxypyr	Direttiva 2000/10/CE	1.6.2000	Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fluroxypyr come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e i decisione secondo i principi uniformi di cui all' allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell' allegato III, il termine per il recepimento è portato: – per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente fluroxypyr, all' 1.12.2004, – per i prodotti fitosanitari che contengono fluroxypyr insieme ad un' altra sostanza attiva inclusa nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall' entrata in vigore della direttiva riguardante l' iscrizione nell' allegato I dell' ultima di tali sostanze
7	Metsulfuron-metile	Direttiva 2000/49/CE	31.12.2001	Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/ 414/ CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron- metile come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e i decisione secondo i principi uniformi di cui all' allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell' allegato III, il termine per il recepimento è portato: – per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente metsulfuron-metile come sostanza attiva, all' 1.7.2005, – per i prodotti fitosanitari che contengono metsulfuron-metile insieme ad un' altra sostanza attiva inclusa nell' allegato I della direttiva 91/ 414/ CEE, alla scadenza di quattro anni a decorrere dall' entrata in vigore della direttiva riguardante l' iscrizione nell' allegato I dell' ultima di tali sostanze
8	Calcio-procsadione	Direttiva 2000/50/CE	1.1.2001	Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all' allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per il recepimento è prorogato all'1.1.2002 per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti calcio-procsadione Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti calcio-proesadione insieme con un' altra sostanza attiva che figura nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per il recepimento è prorogato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l' iscrizione di tale altra sostanza attiva nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo
9	Triasulfuron	Direttiva 2000/66/CE	31.1.2002	Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e i decisione secondo i principi uniformi di cui all' allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine per il recepimento è portato: – per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente triasulfuron come sostanza attiva, all'1.8.2005, – per i prodotti fitosanitari che contengono triasulfuron insieme ad un' altra sostanza attiva inclusa nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall' entrata in vigore della direttiva riguardante l' iscrizione nell' allegato I dell' ultima di tali sostanze

Numero	Nome comune	Direttiva di inclusione	Termine per il recepimento	Disposizioni specifiche
10	Esfenvalerate	Direttiva 2000/67/CE	31.1.2002	Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all' allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell' allegato III, il termine per il recepimento è portato: – per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, all'1.8.2005, – per i prodotti fitosanitari che contengono esfenvalerate insieme ad un' altra sostanza attiva inclusa nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall' entrata in vigore della direttiva riguardante l' iscrizione nell' allegato I dell' ultima di tali sostanze
11	Bentazone	Direttiva 2000/68/CE	31.1.2002	Gli Stati membri modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, entro il termine per il recepimento Tuttavia, per quanto attiene al processo di valutazione e i decisione secondo i principi uniformi di cui all' allegato VI, della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell' allegato III, il termine per il recepimento è portato: – per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, all'1.8.2005, – per i prodotti fitosanitari che contengono bentazone insieme ad un' altra sostanza attiva inclusa nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla scadenza di quattro anni dall' entrata in vigore della direttiva riguardante l' iscrizione allegato I dell' ultima di tali sostanze

01A13610

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2001.

Modifica di prezzo della specialità medicinale «Refacto» autorizzata con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 167/2001).

Modifica del prezzo della specialità medicinale «Refacto» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/103/01 - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

EU/1/99/103/02 - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

EU/1/99/103/03 - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Genetics Institute of Europe BV, Lochlamerstrasse 11 82152 Martinsried Deutschland.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto il decreto UAC/C n. 73 del 29 luglio 1999 «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Refacto"»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale REFACTO nelle confezioni di cui al decreto 25 gennaio 2001 di cui in premessa è modificato come segue:

EU/1/99/103/01 - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

A.I.C. n. 034421014/E (in base 10), 1OUG8Q (in base 32);

classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa);

EU/1/99/103/02 - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);

EU/1/99/103/03 - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v uso endovenoso;

A.I.C. n. 034421038/E (in base 10), 1OUG9G (in base 32);

classe: «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di

centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 6 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13528

DECRETO 19 novembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zyprexa olanzepina» autorizzata con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 168/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zyprexa olanzepina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/022/016 - 10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/96/022/017 - 10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini;

EU/1/96/022/018 - 10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 10 mg solvente 1 ml 1 flaconcino + siringa preriempita.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 luglio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyprexa olanzepina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 23/24 ottobre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Zyprexa olanzepina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZYPREXA OLANZEPINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino, A.I.C. n. 033638204/E (in base 10), 102KTW (in base 32);

10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini, A.I.C. n. 033638216/E (in base 10), 102KU8 (in base 32);

10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 10 mg solvente 1 ml 1 flaconcino + siringa preriempita, A.I.C. n. 033638228/E (in base 10), 102KUN (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Zyprexa olanzepina» è classificata come segue:

10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino, A.I.C. n. 033638204/E (in base 10), 102KTW (in base 32); classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.665 pari a 3,44 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 11.000 pari a 5,68 euro (IVA inclusa);

10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini, A.I.C. n. 033638216/E (in base 10), 102KU8 (in base 32); classe: «C»;

10 mg polvere per soluzione iniettabile - uso intramuscolare - polvere: flaconcino (vetro) solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 10 mg solvente 1 ml 1 flaconcino + siringa preriempita, A.I.C. n. 033638228/E (in base 10), 102KUN (in base 32); classe: «H»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.665 pari a 3,44 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 11.000 pari a 5,68 euro (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13530

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Plesko Andrea di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Plesko Andrea ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1989 presso la scuola professionale di sanità di Budapest dalla sig.ra Plesko Andrea nata a Budapest il giorno 18 marzo 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Plesko Andrea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13352

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bozsoki Rozalia di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bozsoki Rozalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Bozsoki Rozalia nata a Medias (Romania) il giorno 26 settembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bozsoki Rozalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13351

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mlynarska Malgorzata di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mlynarska Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989, presso l'Istituto professionale per infermieri di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Mlynarska Malgorzata

nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 16 marzo 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mlynarska Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13350

DECRETO 20 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nistor Cristina Monica di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nistor Cristina Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000, presso la Scuola postliceale sanitaria di Beius (Romania) dalla sig.ra Nistor Cristina Monica nata a Petru Groza (Romania) il giorno 29 agosto 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nistor Cristina Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13349

DECRETO 20 novembre 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate». (Decreto n. 163/01).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il provvedimento del 6 luglio 1999 registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999, registro n. 2, foglio n. 42, recante «Classificazione della specialità medici-

nale a base di fattore VIII da DNA ricombinante "Recombinate" ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista l'art. 85, comma 19 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 25/26 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale RECOMBINATE nelle confezioni indicate è modificato come segue:

250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 028687010/M (in base 10);

Classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa);

500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 028687022/M (in base 10);

Classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);

1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 028687034/M (in base 10);

Classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa)

Titolare A.I.C.: Baxter Helthcare Corporation.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 20 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13545

DECRETO 20 novembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neurobloc» autorizzata con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 169/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neurobloc» autorizzata con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/166/001 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/166/002 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 1 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/166/003 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 2 ml uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma International Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neurobloc».

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 23/24 ottobre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neurobloc» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEUROBLOC nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 0,5 ml uso intramuscolare, A.I.C. n. 035193010/E (in base 10), 11L05L (in base 32);

5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 1 ml uso intramuscolare, A.I.C. n. 035193022/E (in base 10), 11L05Y (in base 32);

5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 2 ml uso intramuscolare, A.I.C. n. 035193034/E (in base 10), 11L06B (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neurobloc» è classificata come segue:

5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 0,5 ml uso intramuscolare, A.I.C. n. 035193010/E (in base 10), 11L05L (in base 32), classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 150.000 pari a 77,47 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 247.600 pari a 127,87 euro (IVA inclusa);

5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 1 ml uso intramuscolare, A.I.C. n. 035193022/E (in base 10), 11L05Y (in base 32), classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 280.000 pari a 144,61 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 435.100 pari a 224,71 euro (IVA inclusa);

5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 2 ml uso intramuscolare, A.I.C. n. 035193034/E (in base 10), 11L06B (in base 32), classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 532.000 pari a 274,76 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 764.700 pari a 394,93 euro (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 20 novembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A13529

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pop Claudia Florentina di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pop Claudia Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Pop Claudia Florentina nata a Arad (Romania) il giorno 17 marzo 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pop Claudia Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13346

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ghioc Antoaneta di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghioc Antoaneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Ghioc Antoaneta nata a Brasov (Romania) il giorno 26 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghioc Antoaneta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13348

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Serbanescu Ioana di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serbanescu Ioana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislatilvo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medital generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Serbanescu Ioana nata a Pipirig (Romania) il giorno 14 ottobre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serbanescu Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13347

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Condac Monica di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Condac Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria «SF. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Condac Monica nata a Bacau (Romania) il giorno 21 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Condac Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'escrcizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13345

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Faur Alina Costanta di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Faur Alina Costanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Faur Alina Costanta nata a Iasi (Romania) il giorno 23 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Faur Alina Costanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13344

DECRETO 27 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gutanu Angelica Dany di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutanu Angelica Dany ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Gutanu Angelica Dany nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gutanu Angelica Dany è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13343

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «La Salvezza», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10969 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «La Salvezza», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi in data 10 ottobre 1967, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13653

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Stella Rossa», in San Demetrio Corone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10971 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Stella Rossa», con sede in San Demetrio Corone (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Luigi Mazzei in data 15 febbraio 1946, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13605

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «U.I.L. Postelegrafonici», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10841 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «U.I.L. Postelegrafonici», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Osvaldo Zupi, in data 9 aprile 1964 viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13631

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Santa Fausta», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10823 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Fausta», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Francesco Stancati, in data 28 dicembre 1964 viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13629

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Esatta», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9681 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Esatta», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Ripoli Raffaele, in data 26 novembre 1952 viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13630

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Svelta», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9682 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Svelta», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Ripoli Raffaele, in data 12 novembre 1953 viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13632

DECRETO 29 novembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Lux», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449 che introduce il regolamento per la semplificazione del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001;

Visto il decreto dirigenziale del direttore della direzione provinciale del lavoro di Verona del 29 agosto 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia Lux», con sede in Verona, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile, il dott. Casali Paolo, residente in Verona, via Farinata degli Uberti n. 8;

Vista la nota in data 25 giugno 2001, con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Loda Federico nato a Verona il 26 giugno 1965 domiciliato in Verona con studio in piazza Pradaval n. 18 - Verona, è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia Lux», con sede in Verona, via B. Romagnoli n. 18, in liquidazione ordinaria, in sostituzione del dott. Casali Paolo dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N.B. — Il presente decreto deve essere tempestivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato:

al nuovo liquidatore;

al liquidatore sostituito;

al presidente del collegio sindacale;

al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio imposte dirette di Verona;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 29 novembre 2001

Il direttore reggente: PALUMBO

01A13595

DECRETO 3 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa per la pesca «Tropea», in Tropea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 14 giugno 2001 dagli ispettori Calidona Davide e Zinnà Saverio, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2148 dell'8 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperative è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa per la pesca «Tropea», con sede in Tropea (Vibo Valentia), via Marina Vescovado, costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Vibo Valentia repertorio n. 23829 in data 9 aprile 1991, posizione B.U.S.C. n. 2900/253531, registro delle società n. 2207 del 14 giugno 1991 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: Trapuzzano

01A13719

DECRETO 3 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Faunamar.», in Pizzo Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2, della legge 17 luglio 1975 r. n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 26 luglio 2001 dall'ispettore Meddis Antonino, revisore designato dalla Confederazione cooperative italiane, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 codice civile;

preso atto della nota n. 2444 del 14 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Faunamar.», con sede in Pizzo Calabro (Vibo Valentia), via M. Salomone, costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Vibo Valentia repertorio n. 20622 in data 24 aprile 1990, posizione B.U.S.C. n. 2783/247372, registro delle società n. 1991 del 9 maggio 1990 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: Trapuzzano

01A13721

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Castellana Tabacchi», in Venticano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 31 ottobre 2001, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa agricola «La Castellana Tabacchi», con sede sociale in Venticano, costituita in data 8 agosto 1974 per rogito notaio dott. Mario Prozzo - repertorio n. 114624 - Registro società n. 1023, del tribunale di Benevento - B.U.S.C. n. 742/18015, è sciolta, per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: D'Argenio

01A13649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2001.

Autorizzazione alla «Ascom Servizi S.r.l.», in Napoli, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese - CAF Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

L'Ascom Servizi, società a responsabilità limitata con sede in Napoli, piazza Salvo D'Acquisto n. 32, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05891470634, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese quale Centro di assistenza fiscale imprese e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la società «Ascom servizi S.r.l.», con sede in Napoli, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Adelfi Giovanni nato a Somma Vesuviana (Napoli) il 31 ottobre 1949.

Socio della «Ascom Servizi S.r.l.» è l'Associazione generale del commercio, del turismo, dei servizi della provincia di Napoli, con una quota pari al 99% del capitale sociale così come dichiarato dal presidente della stessa Associazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei Centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto in data 21 novembre 2001 dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituita il 29 aprile 1945 con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese, operante nella provincia di Napoli;

b) ha presentato copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 15 giugno 1989 in Castellammare di Stabia a rogito notaio Francesco Saverio d'Orsi, n. 133681 di repertorio e n. 17129 di progressivo, registrato a Castellammare di Stabia in data 19 giugno 1989 al n. 2278 ed il relativo statuto ad esso allegato;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000, come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Salerno del 12 novembre 2001;

d) ha presentato la polizza assicurativa n. 219454766, stipulata in data 21 marzo 2001 con la Generali S.p.a., la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;

e) ha presentato la relazione tecnica sulle capacità operativa del CAF a firma del presidente del consiglio di amministrazione sig. Adelfi Giovanni;

f) ha presentato l'atto di accettazione della carica di responsabile dell'assistenza fiscale del CAF della dott.ssa Graziano Monica nata a Caserta il 25 novembre 1967 nonché la certificazione rilasciata dall'ordine dei dottori commercialisti di Caserta, in merito all'iscrizione della stessa con numero di matricola 465 ed all'insussistenza di provvedimenti disciplinari;

g) ha presentato dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai componenti del Consiglio di amministrazione della società richiedente nonché dalla responsabile dell'assistenza fiscale del CAF in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative alla disciplina dei Centri di assistenza:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali:

decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle Direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese», alla società richiedente nonché alla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese - Roma.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 dicembre 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A13744

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2001.

Modifica del provvedimento 20 novembre 2001 concernente l'approvazione dei nuovi modelli dei bollettini per il versamento in euro sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 nonché alle regioni e province autonome.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Modifica del provvedimento che ha approvato i nuovi bollettini per il versamento in euro sui conti correnti postali.

1.1. Il punto 2.1 del provvedimento 20 novembre 2001 è sostituito dal seguente:

«2.1. I modelli indicati alle lettere *a), c), d)* ed *e)*, sono stampati e distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate presso gli uffici postali.

I restanti modelli indicati alla lettera *b)*, con esclusione di quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3, concernenti versamenti intestati all'Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2, che prevedono versamenti alle regioni e province autonome, sono stampati e distribuiti dagli stessi enti previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.a.».

Motivazione.

L'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che sia attribuita allo Stato una quota del gettito dell'IRAP a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e la riscossione di detta imposta fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale che ogni regione può adottare per regolare detta attività ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Considerato che le regioni non hanno disciplinato con legge le procedure applicative dell'imposta è da ritenere che l'Agenzia delle entrate debba ancora provvedere alla stampa e alla distribuzione del bollettino TD 123 generico per il versamento dell'IRAP e addizionale regionale da parte degli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 2 novembre 1998, n. 421.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001) (art. 2, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001) (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Normativa di riferimento.

Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363 (art. 4) concernente l'utilizzazione di memorie ottiche per la conservazione dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, oggi denominato Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2.

Decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1992 recante approva-

zione dei nuovi moduli di conto corrente postale che devono essere utilizzati per i versamenti all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, ai fini dell'acquisizione dei dati mediante lettura ottica.

Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE L. 162 del 19 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 24 e art. 26, comma 1) concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, pubblicato nel supplemento n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997.

Decreto ministeriale 24 marzo 1998 concernente disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998.

Regolamento 2 novembre 1998 recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1998.

Regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE L. 139 dell'11 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 pubblicato nel supplemento ordinario n. 116/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1998, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale».

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 7 gennaio 1999 recante approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

Decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 gennaio 1999 concernente la determinazione della quota di gettito IRAP da attribuire allo Stato a compensazione dei costi sostenuti per l'attività di riscossione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

01A13860

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2001.

Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (1). (Deliberazione n. 42/2001).

L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, con la quale, in attuazione dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono state dettate le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici;

Ritenuto di sostituire integralmente la deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998 con altra finalizzata a dettare regole tecniche che soddisfino le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e nel contempo realizzino modalità semplificate ed uniformi per la conservazione e l'esibizione dei documenti su supporto ottico;

Delibera:

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano, in sostituzione della deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

(1) Note esplicative della presente deliberazione sono disponibili sul sito dell'Autorità www.aipa.it

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica;

b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia;

c) documento analogico originale: documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

d) documento digitale: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine;

e) documento informatico: documento digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, e successive modificazioni;

f) supporto ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti digitali mediante l'impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD);

g) memorizzazione: processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o digitali, anche informatici;

h) archiviazione digitale: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione;

i) documento archiviato: documento digitale, anche informatico, sottoposto al processo di archiviazione digitale;

l) conservazione digitale: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4;

m) documento conservato: documento sottoposto al processo di conservazione;

n) esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia;

o) riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione digitale. Per tale processo non sono previste particolari modalità;

p) riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione digitale. Per tale processo sono previste le modalità descritte nell'art. 3, comma 2, e nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;

q) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora in cui viene ultimato il processo di conservazione digitale, che viene associata ad uno o più documenti digitali, anche informatici. L'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;

r) pubblico ufficiale: il notaio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, e dei casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Obblighi di conservazione digitale

1. Gli obblighi di conservazione digitale dei documenti, previsti dalla legislazione vigente sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati, sono soddisfatti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo di conservazione venga effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

2. I documenti digitali, anche informatici, possono essere archiviati digitalmente prima di essere sottoposti al processo di conservazione. Per l'archiviazione digitale non sussistono gli obblighi di cui alla presente deliberazione.

Art. 3.

Conservazione di documenti digitali

1. Il processo di conservazione di documenti digitali, anche informatici, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti digitali conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e termina con l'apposizione sull'insieme dei documenti del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici, è inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

Art. 4.

Conservazione digitale di documenti analogici

1. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull'insieme dei documenti. Qualora il processo riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, è richiesta l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

Art. 5.

Responsabile della conservazione

1. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale:

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o digitali) da conservare, della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;

b) archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:

1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;

2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;

3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;

4) indicazione delle copie di sicurezza;

c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;

d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;

e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;

f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;

g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;

h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

2. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.

3. Il procedimento di conservazione digitale può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella presente deliberazione.

4. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione.

Art. 6.

Obbligo di esibizione

1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione digitale e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo.

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.

3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall'ambiente in cui è installato il sistema di conservazione digitale, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento.

Art. 7.

Procedure operative

1. Ad ogni soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di conservazione digitale dei documenti è consentita l'adozione di accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto delle norme stabilite nella presente deliberazione.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Altri supporti di memorizzazione

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è data facoltà alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove non ostino altre motivazioni, di utilizzare, nel processo di conservazione digitale, un qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente deliberazione.

Art. 9.

Sistemi di conservazione preesistenti

1. Le regole tecniche dettate con le deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994 e n. 24 del 30 luglio 1998 continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione digitale già esistenti o in corso di acquisizione al momento della pubblicazione della presente deliberazione.

2. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche indicate al comma 1 possono essere riversati in un sistema di conservazione digitale tenuto in conformità alle regole tecniche dettate con la presente deliberazione.

Art. 10.

Revisione

1. Le disposizioni della presente deliberazione sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e sulla base dell'esperienza maturata, entro un anno dalla data di pubblicazione e successivamente con cadenza biennale.

Roma, 13 dicembre 2001

Il presidente: ZULIANI

01A13891

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 12 settembre 2001.

Rinnovo concessione dell'acqua minerale denominata «Fontana Fredda» in comune di Montegrosso Pian Latte, con annesso stabilimento di imbottigliamento in comune di Pornassio Santa Vittoria S.r.l. (Deliberazione n. 1011).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione n. 2840 del 29 maggio 1981, con la quale è stata rilasciata la concessione di acqua minerale denominata «Fontana Fredda», per un periodo di anni 20, alla Sorgente Santa Vittoria S.a.s., successivamente trasformata in Sorgente Santa Vittoria S.r.l.;

Vista la propria deliberazione n. 4838 del 28 novembre 1997, con la quale la Sorgente Santa Vittoria S.r.l. è stata autorizzata a proseguire l'imbottigliamento dell'acqua minerale captata nell'ambito della concessione mineraria denominata «Fontana Fredda» nello stabilimento produttivo di Pornassio (Imperia) - loc. Castello, in vari contenitori e formati, con la denominazione «Nuova S. Vittoria»;

Visto il decreto dirigenziale n. 1078 del 19 maggio 2000, con il quale è stato rilasciato il nulla-osta al trasferimento della concessione mineraria dalla Sorgente Santa Vittoria S.r.l. alla Santa Vittoria S.r.l., con sede in Pornassio (Imperia) - loc. Castello (Codice fiscale n. 01253140089);

Vista l'istanza 25 settembre 2000, con la quale la Santa Vittoria S.r.l. ha richiesto alla regione Liguria la proroga della concessione anzidetta per ulteriori anni 20;

Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la Santa Vittoria S.r.l. intende proseguire lo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale oggetto della concessione razionalizzando le captazioni di acqua esistenti e potenziando le strutture produttive mediante messa in esercizio di una nuova linea di imbottigliamento;

Vista la relazione in data 26 aprile 2001, redatta da dipendente regionale a seguito di accertamenti effettuati in sito, dalla quale risulta che la Santa Vittoria S.r.l. prosegue regolarmente lo sfruttamento del giacimento oggetto della concessione di cui è titolare;

Dato atto che la Santa Vittoria S.r.l. ha corrisposto regolarmente alla regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni;

Dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 16, commi 6 e 7, della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, ed in particolare ai sensi del comma 6 è stata data comunicazione, con nota prot. n. 152388/5031 in data 7 novembre 2000, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Imperia al Distretto minerario di Carrara, alla Comunità montana «Valle Arroscia» ed ai comuni di Montegrosso Pian Latte e Pornassio, della presentazione, da parte della Santa Vittoria S.r.l., dell'istanza di proroga in argomento, ed ai sensi del comma 7 la medesima istanza è stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'Albo pretorio dei comuni di Montegrosso Pian Latte e Pornassio;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 16 citato;

Visto il parere favorevole espresso, a norma dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, dall'azienda sanitaria locale n. 1 - Imperiese, con lettera protocollo n. 29222 del 28 giugno 2001;

Considerato che in data 4 luglio 2001 la Santa Vittoria S.r.l. ha presentato documentazione progettuale integrativa concernente le modifiche apportate alle

strutture esterne dello stabilimento produttivo, a seguito di concessione edilizia 16 febbraio 2000, rilasciata dal comune di Pornassio;

Ritenuto che persistono, nei confronti della società richiedente, i requisiti di capacità tecnico-economica in relazione alla possibilità di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale «Fontana Fredda»:

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, dott. Giacomo Gatti;

Delibera:

1. Di concedere alla Santa Vittoria S.r.l., indicata nelle premesse, in considerazione del programma di sfruttamento minerario e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, il rinnovo per anni 20, a decorrere dal 29 maggio 2001, della concessione di acqua minerale denominata «Fontana Fredda» sita nel territorio del comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia), con annesso stabilimento di imbottigliamento in comune di Pornassio (Imperia). La superficie della concessione di ettari 179, coincidente con quella originariamente rilasciata, è indicata con linea nera continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

2. Di autorizzare la Santa Vittoria S.r.l. ad eseguire il programma di sfruttamento minerario presentato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

3. La predetta società è tenuta:

a) a corrispondere annualmente alla regione, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni il canone annuo anticipato il cui ammontare, ai sensi del decreto dirigenziale n. 1684 del 16 dicembre 1998, è di L. 1.689.760 - € 872,69, pari al diritto proporzionale annuo di L. 9.440, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area della concessione, nonché al pagamento della tassa sulle concessioni regionali pari a L. 3.226.000 - € 1.666.09, quale tassa per la concessione dei giacimenti di acqua minerale, e di L. 3.638.000 - € 1.878,87 quale tassa sulla modificazione dell'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione di acqua minerale;

b) a far pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del presente provvedimento alla competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni;

c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;

d) a presentare alla regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;

e) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della regione, la misura della portata dell'acqua captata;

f) a procedere, almeno ogni 5 anni, all'effettuazione delle analisi fisiche e chimico-fisiche ed almeno una volta all'anno, all'analisi batteriologica, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale;

g) a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste ed a fornire ai dipendenti regionali, all'uopo incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i lavori;

h) a rispettare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione venissero comunque impartite dalla regione o dalla A.S.L. competente territorialmente, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale.

4. Ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 33/1977 e successive modificazioni, la messa in esercizio della nuova linea di imbottigliamento dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale è subordinata a preventivo accertamento, su richiesta ed a spese della Santa Vittoria S.r.l., da eseguirsi dalla competente azienda sanitaria locale, al fine di verificare la conformità delle strutture realizzate con i progetti autorizzati, nonché all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicità del prodotto.

5. La Santa Vittoria S.r.l. è altresì tenuta a rispettare gli accordi con il comune di Montegrosso Pian Latte, riportati nel verbale di componimento redatto in data 31 gennaio 1981, ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla precedente deliberazione n. 2840 del 29 maggio 1981.

6. Il rinnovo della cencessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

La presente deliberazione viene pubblicata, per esteso, nel bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Genova, 12 settembre 2001

Il dirigente: MONTOMOLI

01A13651

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 4 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 3 aprile 2001;

Vista la nota prot. n. 44953 del 15 maggio 2001 con la quale la predetta delibera del senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha fatto rilievi;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche allo statuto emanato con decreto rettorale n. 83 del 16 gennaio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 dei 31 gennaio 2001.

PARTE II

ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

(Omissis).

Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. (invariato).

3. (invariato).

4. (invariato).

5. (invariato).

6. (invariato).

(omissis).

Capo II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI

Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà, i corsi di studio di facoltà (corsi di laurea, corsi di laurea specialistica), i corsi di studio di Ateneo (corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master universitario) e i consigli di coordinamento, orizzontali e verticali, degli studi.

2. (invariato).

Art. 16.

Facoltà

1. Nelle facoltà sono istituiti i consigli di corso di studio, articolati in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione e corsi di master universitario.

2. (invariato).

Art. 17.

Consigli di facoltà

1. (invariato).

2. (invariato).

3. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) (invariato);

b) (invariato);

c) (invariato);

d) (invariato);

e) (invariato);

f) (invariato);

g) (invariato);

h) (invariato);

i) (invariato);

j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica, all'assegnazione del carico didattico ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed alla approvazione del manifesto degli studi, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo;

k) (invariato);

l) (invariato).

4. (invariato);

5. (invariato);

6. (invariato);

7. (invariato);

8. (invariato);

9. (invariato);

10. (invariato).

Art. 19.

Consigli di corso di studio di facoltà

1. I consigli di corso di studio di facoltà sono articolati in:

a) consigli di corso di laurea;

b) consigli di corso di laurea specialistica.

Possono essere altresì costituiti, su delibera motivata dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, uno o più consigli di coordinamento (orizzontali e verticali) degli studi che comprendono più corsi di studio attivati presso la facoltà.

I poteri e le competenze dei consigli di coordinamento degli studi coincidono con quelli dei consigli di corso di studio che sostituiscono.

2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:

a) (invariato);

b) (invariato);

c) (invariato);

d) (invariato);

e) costituire le commissioni di esame per i corsi di studio;

f) (invariato);

g) (invariato);

h) (cassato);

i) (cassato);

j) (invariato);

k) (invariato);

l) (invariato);

m) (invariato);

n) (invariato);

o) (invariato);

p) (invariato);

3. (invariato).

4. Ciascun consiglio di corso di studio dovrà istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal regolamento didattico d'Ateneo.

5. (invariato);

6. (invariato);

7. (invariato);

8. (invariato);

9. (invariato).

Art. 19-*bis*.

Consigli di corso di studio di Ateneo

1. I consigli di corso di studio di Ateneo sono articolati in:

a) consigli di corso di specializzazione;

b) consigli di corso di master universitario.

2. I consigli di corso di studio di Ateneo hanno il compito di:

a) coordinare le attività di insegnamento e di studio;

b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del corso di studio;

c) coordinare i programmi dei corsi;

d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

e) costituire le commissioni di esame;

f) assegnare le supplenze, gli affidamenti ed i contratti relativi al corso di studio;

g) formulare ed approvare il regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;

h) eleggere una giunta di presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal regolamento;

i) eleggere il presidente;

j) approvare il proprio manifesto degli studi.

3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario dei docenti.

4. Ciascun consiglio di corso di studio dovrà istituire un osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, assistenti r.e. sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal regolamento didattico d'Ateneo.

5. È fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori, ricercatori, assistenti r.e. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.

6. Il consiglio di corso di studio è composta da:

a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;

b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;

c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;

d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;

e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e., afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*;

f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*;

g) i professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo.

7. I componenti di cui alla lettera *f)* contribuiscono al numero legale solo se presenti.

8. Nei consigli di corso di specializzazione gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio; nei consigli di corso di master universitario gli studenti durano in carica un anno.

9. I componenti del consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto é regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione é estesa a tutti gli appartenenti al consiglio di corso di studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.

11. I docenti che insegnano in più corsi di studio possono optare anno accademico per anno accademico di afferire ad almeno uno di detti corsi di studio.

(Omissis).

PARTE TERZA

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Capo I

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 26.

Libertà di insegnamento

1. (invariato).

2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunità di realizzare il proprio impegno orario, dovrà avere affidato lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive.

Art. 27.

Doveri didattici dei docenti

1. I professori, ricercatori, assistenti r.e. adempiono nei corsi di studio ai compiti didattici previsti dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo.

2. (cassato).

(Omissis).

PARTE VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

(Omissis).

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Omissis).

Art. 55.

(Nuovo)

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo.

Palermo, 4 dicembre 2001

Il rettore: SILVESTRI

01A13661

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 dicembre 2001, n. **782684.**

Indicazione per la corretta utilizzazione del termine «lattice» sui materassi e sui mobili imbottiti.

Ai produttori e agli importatori di materassi e di mobili imbottiti

Con la presente circolare si forniscono indicazioni atte a consentire una corretta utilizzazione del termine «lattice» da parte dei produttori e dei commercianti di materassi e di mobili imbottiti ed una migliore individuazione dei prodotti realizzati con detto materiale.

Nella determinazione dei contenuti della circolare sono stati presi a riferimento sia i lavori del Comitato tecnico del CEN TC 207 sia le disposizioni già emanate nei Paesi membri dell'Unione europea, ed in particolare la circolare del Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria della Repubblica francese pubblicata il 21 dicembre 1997.

1. *Scopo della presente informativa.*

Assicurare la corretta informazione, definendo in maniera precisa, i termini esatti da usare da parte di produttori e commercianti di materassi che includono lattice.

2. *Definizioni.*

2.1. Lattice naturale: dispersione di polisoprene generato dall'hevea.

N.B. — L'*hevea brasiliensis e l'hevea guianensis* (famiglia delle *euphorbiacee*) sono note anche con denominazioni commerciali e locali dell'albero e del relativo legno come: rambung, rubber tree wood, deringa zona. Si tratta di specie originarie del bacino dell'Amazzonia e delle Guaiane, ma largamente coltivate in Malesia ed Indonesia a scopo industriale per la produzione del caucciù (gomma).

2.2. Lattice sintetico: dispersione di polimeri sintetici, derivati, per esempio, dallo stirene-butadiene.

2.3. Schiuma di lattice: è ottenuta per coagulazione e vulcanizzazione di un'emulsione di lattice sintetico e/o naturale, mischiata con aria.

2.4. Agglomerato di fiocchi di lattice-polietere: è il prodotto ricostituito partendo da residui di lattice e polietere.

N.B. — Il prodotto ricostituito non può in alcun caso essere indicato semplicemente come «lattice».

2.5. Anima del materasso: sta ad indicare un blocco, comprendente uno o più elementi inscindibili, che compone il cuore del materasso e assicura il sostegno principale a chi lo utilizza.

2.6. Materasso: prodotto destinato per il riposo, composto da uno o più materiali elastici avvolti da un tessuto (traliccio: vedi punto 2.7).

2.7. Traliccio: tela di rivestimento del materasso.

2.8. Imbottitura: insieme degli eventuali altri elementi che costituiscono la struttura del materasso.

3. *Denominazioni.*

3.1. Materasso tutto lattice o materasso 100% lattice: designa materassi che hanno un'anima unicamente di lattice di almeno 10 centimetri di spessore.

Se l'anima include almeno l'85% di lattice di origine naturale l'indicazione supplementare «origine naturale» è la sola autorizzata.

3.2. Materasso lattice: designa i materassi la cui anima, quando è costituita da due o più materiali differenti sovrapposti, risponde ai due criteri seguenti:

altezza minima del lattice: 10 centimetri;

l'altezza di lattice rappresenta almeno il 60% dell'altezza dell'anima.

La denominazione («materasso lattice»), la composizione del materasso e la sua eventuale reversibilità, devono figurare sul materasso in modo permanente e con caratteri di uguale grandezza.

Sono esclusi da questa denominazione i materassi in cui i 10 centimetri di lattice non coprono la totalità della superficie del materasso.

3.3. Altri materassi contenenti del lattice: i materassi la cui anima include meno del 60% di lattice nel suo spessore o un'altezza di lattice inferiore a 10 centimetri non possono beneficiare delle denominazioni di cui ai due precedenti punti 3.1 e 3.2.

In tal caso la denominazione deve fare riferimento sia al componente presente in maggior quantità nell'anima del materasso (vale a dire molle, poliuretano, lana, etc.) sia utilizzare l'indicazione «materasso composito».

Può essere comunque aggiunta la denominazione «Superficie di contatto in lattice».

In ogni caso, l'etichetta della composizione deve indicare la natura dei componenti dell'anima, dell'imbottitura e del traliccio.

Per chiarezza, si riportano i seguenti esempi:

1) materasso (a molle o in poliuretano), superficie di contatto in lattice;

2) materasso composito: superficie di contatto in lattice.

3.4. Denominazione «Agglomerato di fiocchi di lattice o lattice e polietere»: designa i materassi che hanno un'anima in blocco di schiuma ricostituita da fiocchi di solo lattice (100% lattice) o fiocchi di lattice e polietere (50% fiocchi di lattice e 50% polietere). I prodotti presenti sul mercato possono usare, per indicare il «lattice», anche i termini «latice» o «latex». I tre termini lattice, latice e latex sono sinonimi.

3.5. Esclusioni: i nomi dei prodotti e delle marche non possono essere associati al termine «lattice».

3.6. Tolleranze: le tolleranze applicabili alle dimensioni indicate in queste note sono quelle riportate nella norma UNI/EN 1334/1998, pari a + 10 mm.

Attesa l'importanza dell'informazione per tutti i soggetti interessati si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A13665

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 4 dicembre 2001, n. **AIPA/CR/37.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 25 ottobre 2001, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

L'Autorità, nell'adunanza del 22 novembre 2001, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare n. AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1998, atteso l'esito favorevole della relativa procedura, ha deliberato la qualificazione della società Convergent Technologies Partners S.r.l. - via Fratelli Gabba, 8 - 20121 Milano.

Conseguentemente, l'elenco delle società di monitoraggio riportato in allegato sostituisce quello diffuso con la circolare n. AIPA/CR/36 del 9 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 16 novembre 2001.

Le amministrazioni che intendono provvedere al monitoraggio dei propri contratti avvalendosi di società specializzate possono fare riferimento all'allegato elenco, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Roma, 4 dicembre 2001

Il presidente: ZULIANI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 2001, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Convergent Technologies Partners S.r.l. - via Fratelli Gabba, 8 - 20121 Milano.

Criteia - Consorzio informatico di monitoraggio ed auditing - via S. Elena, 29 - 00186 Roma.

Elea S.p.a. - viale degli Ammiragli, 67 - 00136 Roma.

Formit servizi S.r.l. - via Roberto Scotti, 20 - 00147 Roma.

Gartner Group Italia S.r.l. - via Caldera, 21 - Ed. E, Ala 2 - 20153 Milano.

Metron Consulting S.r.l. - via Fortifiocca, 50 - 00179 Roma.

Protos - Società di controlli tecnici e finanziari S.p.a. - via Livenza, 3 - 00198 Roma.

P.R.S. - Planning Ricerche e Studi S.r.l. - via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma.

Quality Sistems & Network S.r.l. - via E. Faà di Bruno, 52 - 00195 Roma.

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - via Giulio Cacini, 1 - 00198 Roma.

S.T.S. - Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. - via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma.

01A13657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 novembre 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Victor Gennaro Matrone Inchausti, console onorario della Repubblica del Panama a Civitavecchia.

01A13660

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8973
Yen giapponese	115,05
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,62030
Corona svedese	9,5120
Franco svizzero	1,4675
Corona islandese	90,31
Corona norvegese	7,9840
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57551
Corona ceca	32,265
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,63
Litas lituano	3,5893
Lat lettone	0,5617
Lira maltese	0,4030
Zloty polacco	3,5561
Leu romeno	28208
Tallero sloveno	218,6214
Corona slovacca	43,199
Lira turca	1328000
Dollaro australiano	1,7677
Dollaro canadese	1,4155
Dollaro di Hong Kong	6,9975
Dollaro neozelandese	2,1751
Dollaro di Singapore	1,6470
Won sudcoreano	1166,49
Rand sudafricano	12,1203

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13927

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Divieto temporaneo di commercializzazione dell'apparecchio: apparecchio di illuminazione fisso, plafoniera (tipo tartaruga) mod. 2000. IP 44, classe isolamento I, attacco E27, 250V, 40W.

Con decreto ministeriale del 26 aprile 2001, n. 1252833, è stato disposto il divieto temporaneo di commercializzazione dell'apparecchio: apparecchio di illuminazione fisso, plafoniera (tipo tartaruga) mod. 2000. IP 44, classe isolamento I, attacco E27, 250V, 40W, fabbricato dalla ditta Colombo illuminazione S.r.l., con sede in via P. Nenni, 22 - 24047 Treviglio (Bergamo), fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità così come previsto dall'art. 9, comma 7 della legge 18 settembre 1977, n. 791, e successive modificazioni ed integrazioni.

01A13636

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato dell'apparecchio Ariete - Vapor Matic 5000 mod. 3050

Con decreto ministeriale del 24 aprile 2001, n. 1252831, è stato disposto il divieto di commercializzazione ed è stato ordinato il ritiro dal mercato dell'apparecchio Ariete - Vapor Matic 5000 mod. 3050, fabbricato dalla ditta Ariete S.p.a., con sede in via Toscana, 57 A/B - 59100 Prato, in quanto non soddisfa i principi generali in materia di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

01A13635

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'emanazione del bando «Programma solare termico»

Si comunica che il Ministero dell'ambiente ha emanato, ai sensi dei decreti direttoriali n. 100/SIAR/2000 del 22 dicembre 2000 e n. 545/2001/SIAR/DEC del 10 settembre 2001, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura, reso esecutivo con decreto direttoriale n. 560/2001/SIARI/DEC del 1° settembre 2001, che abroga e sostituisce il precedente bando comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Le domande potranno essere presentate al Ministero dell'ambiente a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* secondo le modalità indicate sul bando.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente - Servizio IAR, via Cristoforo Colombo n. 44, e sul sito www. minambiente.it

01A13722

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 620 del 5 novembre 2001

Specialità medicinale: MOVICOL.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., via Panzini, 13 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

polvere OS 8 buste da 13,8 g;

A.I.C. n. 029851033/M (in base 10), 0WGZDT (in base 32);

polvere OS 50 buste da 13,8 g;

A.I.C. n. 029851045/M (in base 10), 0WGZF5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per la preparazione di una soluzione da assumere per via orale.

Composizione: 1 busta contiene:

principi attivi: polietilenglicol 3350 13,1250 g, sodio bicarbonato 0,1785 g, sodio cloruro 0,3507 g, potasso cloruro 0,0466g;

eccipienti: acesulfame K (E950), aroma di lime e limone;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 del decreto ministeriale del 5 luglio 1996;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione:

Laboratoires Marcos Rue des Caillottes - 89000 Auxerre - Francia7;

Norgine Ltd New Road Tiryberth Hengoed Mid Glamorgan CF8 8 SJ UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della stitichezza cronica. «Movicol» è anche in grado di risolvere il fecalom definito come stitichezza ribelle con accumulo di feci a livello del retto e/o del colon confermato da esame fisico dell'addome e del retto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13538

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 622 del 13 novembre 2001

Specialità medicinale: RATACAND.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50×1 compresse in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 033577394/M (in base 10), 100QFL (in base 32);

50×1 compresse in blister da 8 mg;

A.I.C. n. 033577406/M (in base 10), 100QFY (in base 32);

50×1 compresse in blister da 16 mg;

A.I.C. n. 033577418/M (in base 10), 100QGB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 4, 8 e 16 mg contiene:

principio attivo: 4, 8 e 16 mg candesartan cilexetil;

eccipienti: calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, glicole polietilenico;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 del decreto ministeriale del 5 luglio 1996;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: AstraZeneca AB AstraZeneca Tablet Production Sweden Sodertalje (Svezia),

oppure:

Confezionato e controllato anche da: Pierrel Farmaceutici S.p.a., s.s. Appia Capua (Caserta).

Confezionato: AstraZeneca AB AstraZeneca Tablet Production Sweden, Umea Plant Umea Svezia.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale.

È autorizzata la variazione riguardante l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al 6° psur (periodic safety update report).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13537

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastridin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.717/D 142 del 23 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

GASTRIDIN:

«20 mg compresse orodispersibili», 20 compresse - A.I.C. n. 025925049;

«40 mg compresse orodispersibili», 10 compresse - A.I.C. n. 025925052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A13533

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motiax»

Con il decreto n. 800.5/R.M.451/D 143 del 23 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MOTIAX:

«20 mg compresse orodispersibili», 20 compresse - A.I.C. n. 026040067;

«40 mg compresse orodispersibili», 10 compresse - A.I.C. n. 026040079.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Neopharmed S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A13534

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ergocris»

Con il decreto n. 800.5/R.M.389/D 144 del 23 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERGOCRIS:

20 capsule 20 mg - A.I.C. n. 029106 022;

flacone gocce 30 ml 0,2% - A.I.C. n. 029106 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A13535

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caverject»

Con il decreto n. 800.5/R.M.51/D 145 del 23 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CAVERJECT:

20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. da 20 mcg + 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 029561 014;

10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. da 10 mcg + 1 fiala da 1 ml - A.I.C. n. 029561 026;

5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. da 5 mcg + 1 fiala da 1 ml + siringa per iniezione + 2 aghi - A.I.C. n. 029561 127.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A13536

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2001, n. **32.**

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 2.

Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Omissis).

Data a Bari, addì 5 dicembre 2001

Il Presidente: FITTO

01A13746

Rettifica alla delibera della Prato, giunta regionale n. 4432 del 22 ottobre 1997 concernente l'approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di San Cassiano.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1598 del 5 novembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha rettificato la delibera di Giunta regionale n. 4432 del 22 ottobre 1997 concernente l'approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di San Cassiano (Lecce).

01A13647

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Ginosa

La giunta della regione Puglia con atto n. 1606 del 5 novembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Ginosa (Taranto).

01A13646

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Castelluccio dei Sauri

La giunta della regione Puglia con atto n. 1601 del 5 novembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha appprovato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

01A13648

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Si comunica che in data 16 novembre 2001 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Satriano di Lucania (Potenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 2000, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca per lo sviluppo della cooperazione di credito S.p.a., con sede in Roma.

01A13634

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Conversione in euro dei canoni e corrispettivi dell'ANAS per il 2002 adeguati con provvedimento ANAS del 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2001

.ELENCO TABELLE

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998.

- **POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI**
- **ATTRAVERSAMENTI**
- **LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE**

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI DAL 21 AGOSTO 1998

Tabella "A" ATTRAVERSAMENTI (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei)

CANONI PER LICENZE DI ACCESSI

Tabella "B" ACCESSI IN GENERE
Tabella "B.1" ACCESSI IN GENERE (tabella tipologie)

CANONI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Tabella "C" PUBBLICITA' SU STRADE STATALI
Tabella "C.1" PUBBLICITA' TEMPORANEA SU STRADE STATALI
Tabella "E" PUBBLICITA' AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI
Tabella "E.1" PUBBLICITA' TEMPORANEA AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI

CANONI PER CONCESSIONI IMPIANTI CARBURANTI

Tabella "D" IMPIANTI CARBURANTI

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998

*** **OGNUNO DEGLI IMPORTI INDICATI NELLE TABELLE DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI

CANONI per condutture di acqua potabile e di gas per uso domestico:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "D" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	€ 0,09037 (€ 0,03615 + 150%)	€ 0,17430 (€ 0,06972 + 150%)	€ 0,27113 (€ 0,10845 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	€ 3,58937 (€ 1,43575+ 150%)	€ 7,18520 (€ 2,87408 + 150%)	€ 10,78103 (€ 4,31241 + 150%)

CANONI per condutture di acqua per uso irriguo, acque di rifiuto e fognature:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "E" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	€ 0,04518 (€ 0,01807 + 150%)	€ 0,09037 (€ 0,03615 + 150%)	€ 0,12911 (€ 0,05164+ 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	€ 2,24658 (€ 0,89863 + 150%)	€ 4,49317 (€ 1,79727 + 150%)	€ 6,73976 (€ 2,69590 + 150%)

CANONI per condotte di oli combustibili o gassosi o metanodotti:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "F" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150%)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	€ 0,45189 (€ 0,18075 + 150%)	€ 0,90379 (€ 0,36151+ 150%)	€ 1,34278 (€ 0,53711 + 150%)
POSA TRASVERSALE per metro lineare	€ 13,47306 (€ 5,38922 + 150%)	€ 26,93968 (€ 10,77587 + 150%)	€ 40,41275 (€ 16,16510 + 150%)

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998 (SEGUE)

ATTRAVERSAMENTI

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (D.M. 1990) €	CANONE + Magg. 150% €
1	2	3	4
A.2.1	Tariffa per concessione di attraversamento con funivie, teleferiche, seggiovie, ecc. Per ogni attraversamento stradale, canone annuo	71,84690	179,61725
A.2.2	Concessione per attraversamenti con sovrappassi o sottopassi (opere d'arte) canone annuo per ogni metro di larghezza dell'opera di attraversamento misurata in retto. a) con strade carrabili e ferrovie in concessione, per ml. b) per sovrappassi o sottopassi pedonali, gallerie e ponti canali per condotte forzate, manufatti di attraversamento in genere di luce retta superiore a metri lineari 1, per metro lineare di lunghezza del manufatto misurata lungo l'asse di attraversamento e compresa fra i confini di proprietà stradale	71,84690 21,55432	179,61725 53,88582
A.2.3	Canoni per linee di contatto per filobus e tramvie a) per linee di contatto e per ogni Km. o frazione lungo la statale, se trattasi di linea semplice bifilare b) per linee di contatto e per ogni Km o frazione lungo la statale, se trattasi di linea a doppio filare c) per attraversamenti per ogni bifilare, per metro lineare d) per ogni sostegno infisso su proprietà stradale (D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248) linea a bassa tensione (€ 0,15493 x 6,9558 = €. 1,07771) linea ad alta tensione (€ 0,25822 x 6,9558 = € 1,79618)	43,10865 71,84690 3,59454 1,07771 1,79618	107,77164 179,61725 8,98635 2,69427 4,49046

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998 (SEGUE)

LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

Tab.	*TIPO DI CONCESSIONE*	CANONE (DPR 1248) €	CANONE (D.M. 1990) €	CANONE + Magg. 150% €
1	2	3	4	5
A.3.1	**LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE**			
	A) AD ALTA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
	1) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0.00154**	**0,01077**	**0,02694**
	2) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,00309**	**0,02155**	**0,05388**
	B) AD ALTA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:			
	3) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,07746**	**0,53885**	**1,34714**
	4) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,15493**	**1,07771**	**2,69427**
	C) A BASSA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
	5) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,00129**	**0,00898**	**0,02245**
	6) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,00154**	**0,01077**	**0,02694**
	D) A BASSA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:			
	7) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,03873**	**0,26943**	**0,67356**
	8) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	**0,07746**	**0,53885**	**1,34714**
A.3.2	**LINEE ELETTRICHE AEREE**			
	A) AD ALTA TENSIONE			
	1) per ogni attraversamento con sostegni semplici	**0,25822**	**1,79618**	**4,49046**
	2) per ogni attraversamento con sostegni doppi	**0,51645**	**3,59237**	**8,98092**
	B) A BASSA TENSIONE			
	3) per ogni attraversamento con sostegni semplici	**0,15493**	**1,07771**	**2,69275**
	4) per ogni attraversamento con sostegni doppi	**0,30987**	**2,15542**	**5,38855**
A.3.3	**IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**			
	A) per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza	**0,15493**	**1,07771**	**2,69275**
	B) per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada	**0,05164**	**0,35923**	**0,89807**
	C) per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale	**0,41316**	**2,87389**	**7,18472**

NOTE:

1. Qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui al punto **A.3.2** per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.

2. Debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati, i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.

3. Nel caso che gli impianti di cui ai punti **A.3.1** ed **A.3.2** (linee elettriche sotterranee e linee elettriche aeree) appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del **50%**. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui la punto **A.3.3** (impianti di pubblica illuminazione) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni.

4. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati, ai fini dei canoni di concessione, alle linee elettriche.

N.B.: Il canone di cui alla colonna 4 si ottiene moltiplicando la tariffa prevista dal D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248 per il coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 6,9558 previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 23 marzo 1990.

Tabella "A"

ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La \times Tp \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \{(V \times La) \times [0{,}003 + (0{,}002 \times Kt)]\}$$

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato)

La = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.

Tp = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).

Ku = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza, ed è pari a:
- Ku = 1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;
- Ku = 2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;
- Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;
- Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.

Ko = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:
- Ko = 2 se vengono utilizzate;
- Ko = 1 se non vengono utilizzate.

Kt = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo: Kt = 12.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al **5%**, e che va ragguagliato all'interesse sui capitali.

V = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario.

0,003 = (1,5% x 20%) = prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.

0,002 = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2‰ del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

Tabella “B”

ACCESSI IN GENERE

Formula per la determinazione del canone di concessione:

C= [(**Ct** x **La**) x **i** x **Ka**] x **Ki**

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato)

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al **5%**, e che và ragguagliato all'interesse sui capitali.

Ka = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

In relazione a tale formula si è redatta la tabella di raffronto che segue.

In tale tabella sono riportati nella 1ª, 2ª e 3ª colonna rispettivamente la tabella di riferimento, il tipo di concessione (secondo le varie tipologie previste dal D.M. 23.03.1990) ed il prodotto **[Ct x (La = metri 1)] x i**, ove gli elementi hanno la stessa valenza di quelli relativi alla formula degli attraversamenti.

Nella 4ª colonna è riportato il **Ka** .

Nella 5ª colonna è riportato il canone di applicazione riveniente dal prodotto della colonna 3 per la colonna 4.

***** L’IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

Tabella "B.1"

ACCESSI IN GENERE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	(Ct x 1) x 0,05 €	Ka	Canone €
1	2	3	4	5
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	0,77468	10	7,74685
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	0,77468	15	11,62028
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	0,77468	30	23,24056
A.1a	Incremento di **A.1** del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	11,62027
A.2a	Incremento di **A.2** del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	17,43042
A.3a	Incremento di **A.3** del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	34,86084
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	#	#	2,000
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	20	5,1644
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	40	10,3288
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	60	15,4932
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	70	18,0754
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	90	23,2398
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	140	36,1508
B.6a	Incremento di **B.6** per ogni fabbricato oltre il sesto	0,25822	10	2,58228
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	100	25,8228
C.1a	Incremento di **C.1** per ogni metro lineare o frazione eccedente i m.10,00.	0,25822	50	12,911
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq.200 di superficie a **C.1** o a (**C.1** + **C.1a**).	#	#	1,400
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq.200 di superficie a **C.1** o a (**C.1** + **C.1a**).	#	#	1,800
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	0,25822	160	41,3252
C.2a	Incremento di **C.2** per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	0,25822	200	51,644
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq.200 di superficie a **C.2** o a (**C.2** + **C.2a**).	#	#	1,400
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq.200 di superficie a **C.2** o a (**C.2** + **C.2a**).	#	#	1,800

Tabella "C"

PUBBLICITÀ LUNGO O IN VISTA DI STRADE STATALI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

C= [(Cv + Ms + Mc) x Ki] + (Cv x Kl)

dove:

Cv = canone base = **€/mq. 7,74685**;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = **€ 25,82284**;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = **€/mq. 5,16456**;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti- vedi "appendice").

*** **L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

Tabella “C.1”

PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU IMPIANTI CARBURANTI LUNGO STRADE STATALI

1.1) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in mesi e per ciascun mese:

C (mq/mese) = {[(**Cv** + **Ms** + **Mc**) x **Ki**] + (**Cv** x **Kl**)} : **12** x **N** x **S**

dove:

Cv = canone base = €/mq. 7,746;85

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = € 25,822;84

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = €/mq. 5,164;56

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);

N = numero dei mesi rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;

S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni mese di esposizione, ponendo:

Ms = **0** presumendo che i sostegni dell’impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;

Kl = **0** in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;

Ki = **3** valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);

sarà pari a: **[(7,74685 + 5,16456) x 3] : 12 =**
€ 3,22785 metro quadrato / mese di esposizione.

1.2) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in giorni e per ciascun giorno:

C (mq/giorno) = {[(**Cv** + **Ms** + **Mc**) x **Ki**] + (**Cv** x **Kl**)} : **365** x **G** x **S**

dove:

Cv = canone base = €/mq. 7,746;85

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = € 25,822;84

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = €/mq. 5,164;56

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);

G = numero dei giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;

S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni giorno di esposizione, ponendo:

Ms = **0** presumendo che i sostegni dell’impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;

Kl = **0** in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;

Ki = **3** valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);

sarà pari a: **[(7,74685 + 5,16456) x 3] : 365 =** € 0,10612 =
€ 0,10612 metro quadrato / giorno di esposizione.

***** L’IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

Tabella "E"

PUBBLICITÀ SU AREE DI SERVIZIO LUNGO AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

- *Si considerano, in analogia a quanto praticato dalla Società Autostrade s.p.a., tre classi di importi, a seconda dell'importanza dell'area di servizio;*

- *L'importanza dell'area di servizio è determinata dal volume di veicoli attraversante in media l'autostrada e quindi anche le relative aree di servizio;*

- *Le classi di canone sono:*

1. *€ 1.291,14 (fino a circa un milione di transiti di persone/anno)*
2. *€ 2.892,16 (fino a circa due milioni di transiti di persone/anno)*
3. *€ 3.718,49(oltre due milioni di transiti di persone/anno)*

- *Gli importi di cui sopra sono riferiti ad un anno solare e per un cartello pubblicitario fisso (autorizzazione di durata triennale ex art.53 del D.P.R. n.495/92)) della dimensione di 18 metri quadrati;*

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO, APPLICANDO LA RISPETTIVA CLASSE DI CANONE, DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

CLASSI DI CANONE AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

G.R.A.: CLASSE 3

AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: CLASSE 3

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA: CLASSE 2

AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA: CLASSE 2

Tabella "E.1"

PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU AREE DI SERVIZIO LUNGO AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

Area di CLASSE 1

Canone al giorno per metro quadrato: € 0,19625

Canone al mese per metro quadrato: € 5,97540

Area di CLASSE 2

Canone al giorno per metro quadrato: € 0,43898

Canone al mese per metro quadrato: € 13,38914

Area di CLASSE 3

Canone al giorno per metro quadrato: € 0,56552

Canone al mese per metro quadrato: € 17,19801

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO, APPLICANDO LA RISPETTIVA CLASSE DI CANONE, DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

Tabella "D"

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

C = (**Cb** x **Ks** x **Ki**) + (**At** x **Ki**)

ove:

- **Cb** = **canone base** di accesso:
  - **Cb** = (**Ct** x **La**) x **i** x **Ka** con **Ka = 80** ed **i = 0,05**
  - **Ct** = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato)
  - **La** = è la larghezza dell'accesso in metri lineari
  - **Cb** = (**5,16456** x **La**) x **0,05** x **80** = €**/ml 20,65827**

  Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) = € 309,87 ;
  Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) = € 413,17 ;
  Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) = € 619,75 .

- **At** = **affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.
  (Indice ISTAT 14.06.1965 / 31.5.2001 =15,9453.)
  At 2002 = € 0,12911 x 15,9453 = € 2,05876 per metro quadrato

- **Ks** = **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01 =	assenza di servizi annessi =	**1** ;
Ks.02 =	servizio bar =	**1,1** ;
Ks.03 =	servizio ristorante =	**1,2** ;
Ks.04 =	servizio albergo =	**1,4** ;
Ks.05 =	servizio bar, ristorante =	**1,25** ;
Ks.06 =	servizio bar, albergo =	**1,45** ;
Ks.07 =	servizio ristorante, albergo =	**1,50** ;
Ks.08 =	servizio bar, ristorante, albergo =	**1,55** .

- **Ki** = **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti.

N.B.: *Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il **Cb.3** pari a* € 619,74827 .

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001)**

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

....

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI

UBICAZIONE IMPIANTO CARBURANTI					
Dati Identificativi	STRADA STATALE NUMERO:		DENOMINAZIONE:		
	Progressiva Km.ca:	Lato:	Località:	Comune:	Provincia: ....

DITTA O SOCIETÀ					
Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE:				
	Via o Piazza	Num. civico |_|_|_|_|	Cap |_|_|_|_|_|	città	prov. |_|_|
Dati Fiscali	CODICE FISCALE: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|		PARTITA IVA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|		

ANNO 2002

CANONE ANNUO COMPLESSIVO		
CANONE ACCESSI:	**IMPORTO** €	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS:	**IMPORTO** €	
Moltiplicato per 1,0687 (ind. ISTAT AG.1998/ MAGGIO 2001)	€	
	IVA 20%	
	IMPORTO COMPLESSIVO €	

N.B.: Per il calcolo analitico della concessione vedi pagina seguente

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI				
DESCRIZIONE		**IMPORTO UNITARIO**	**Larghezza totale dei 2 accessi (metri lineari)**	**IMPORTO COMPLESSIVO**
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 25,00 , di cui m. 7,50 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 15,00	
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 30,00 , di cui m. 10,00 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 20,00	
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 60,00 , di cui m. 15,00 per ciascuno dei due accessi e m. 30,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 30,00	
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	€ 20,65827	ml. 30,00	
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m. .... , di cui: • Primo accesso m. .... • Aiuola spartitraffico m. .... • Secondo accesso m. .... ***Larghezza totale accessi*** m.	€ 20,65827	ml.	
	IMPORTO €			
2	Coefficiente di maggiorazione "**Ks**" relativo ai servizi annessi ai singoli impianti			
	IMPORTO €			
3	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada			
	CANONE ACCESSI: **IMPORTO** €			

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS		
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno **2002**, al metro quadrato:		€/mq 2,05876
SUPERFICIE OCCUPATA mq.		
	IMPORTO €	
1	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada	
	CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS: **IMPORTO** €	

PREZZARIO 2002

NUOVI CANONI PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE STATALI

Tabella 1	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 2	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 3	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 4	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 5	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 6	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 7	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 8	**CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 6) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 9	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 10	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 11	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 12	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 13	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 14	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 15	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**
Tabella 16	**CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE** (da mq. 1 a mq. 12) **CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS**

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO, APPLICANDO LA RISPETTIVA CLASSE DI CANONE, DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0687 (INDICE ISTAT AGOSTO 1998 / MAGGIO 2001**

Tabella "1"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	0,0	7,75	11,62	15,49	19,37	23,24	27,11	30,99	34,86	38,73
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,4937	0,0	15,49	23,24	30,99	38,73	46,48	54,23	61,97	69,72	77,47
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	0,0	23,24	34,86	46,48	58,10	69,72	81,34	92,96	104,58	116,20
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	0,0	30,99	46,48	61,97	77,47	92,96	108,46	123,95	139,44	154,94
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	0,0	38,73	58,10	77,47	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	0,0	46,48	69,72	92,96	116,20	139,44	162,68	185,92	209,17	232,41

Tabella "2"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	0,0	33,57	50,35	67,14	83,92	100,71	117,49	134,28	151,06	167,85
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	0,0	41,32	61,97	82,63	103,29	123,95	144,61	165,27	185,92	206,58
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	0,0	49,06	73,60	98,13	122,66	147,19	171,72	196,25	220,79	245,32
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	0,0	56,81	85,22	113,62	142,03	170,43	198,84	227,24	255,65	284,05
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	0,0	64,56	96,84	129,11	161,39	193,67	225,95	258,23	290,51	322,79
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	0,0	72,30	108,46	144,61	180,76	216,91	253,06	289,22	325,37	361,52

Tabella "3"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	1,5	19,37	23,24	27,11	30,99	34,86	38,73	42,61	46,48	50,35
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,49370	1,5	38,73	46,48	54,23	61,97	69,72	77,47	85,22	92,96	100,71
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	1,5	58,10	69,72	81,34	92,96	104,58	116,20	127,82	139,44	151,06
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	1,5	77,47	92,96	108,46	123,95	139,44	154,94	170,43	185,92	201,42
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	1,5	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67	213,04	232,41	251,77
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	1,5	116,20	139,44	162,68	185,92	209,17	232,41	255,65	278,89	302,13

Tabella "4"

CARTOLLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	1,5	45,19	61,97	78,76	95,54	112,33	129,11	145,90	162,68	179,47
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	1,5	64,56	85,22	105,87	126,53	147,19	167,85	188,51	209,16	229,82
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	1,5	83,92	108,46	132,99	157,52	182,05	206,58	231,11	255,65	280,18
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	1,5	103,29	131,70	160,10	188,51	216,91	245,32	273,72	302,13	330,53
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	1,5	122,66	154,94	187,22	219,49	251,77	284,05	316,33	348,61	380,89
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	1,5	142,03	178,18	214,33	250,48	286,63	322,79	358,94	395,09	431,24

Tabella "5"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	0,0	12,91	19,37	25,82	32,28	38,73	45,19	51,65	58,10	64,56
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	0,0	25,82	38,73	51,65	64,56	77,47	90,38	103,29	116,20	129,11
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	0,0	38,73	58,10	77,47	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	0,0	51,65	77,47	103,29	129,11	154,94	180,76	206,58	232,41	258,23
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	0,0	64,56	96,84	129,11	161,39	193,67	225,95	258,23	290,51	322,79
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	0,0	77,47	116,20	154,94	193,67	232,41	271,14	309,87	348,61	387,34

Tabella "6"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	0,0	38,73	58,10	77,47	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	0,0	51,65	77,47	103,29	129,11	154,94	180,76	206,58	232,41	258,23
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	0,0	64,56	96,84	129,11	161,39	193,67	225,95	258,23	290,51	322,79
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	0,0	77,47	116,20	154,94	193,67	232,41	271,14	309,87	348,61	387,34
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	0,0	90,38	135,57	180,76	225,95	271,14	316,33	361,52	406,71	451,90
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	0,0	103,29	154,94	206,58	258,23	309,87	361,52	413,17	464,81	516,46

Tabella "7"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SU AREE DI DIWSTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	1,5	24,53	30,99	37,44	43,90	50,35	56,81	63,27	69,72	76,18
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	1,5	49,06	61,97	74,89	87,80	100,71	113,62	126,53	139,44	152,35
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	1,5	73,60	92,96	112,33	131,70	151,06	170,43	189,80	209,17	228,53
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	1,5	98,13	123,95	149,77	175,60	201,42	227,24	253,06	278,89	304,71
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	1,5	122,66	154,94	187,22	219,49	251,77	284,05	316,33	348,61	380,89
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	1,5	147,19	185,92	224,66	263,39	302,13	340,86	379,60	418,33	457,06

Tabella "8"

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.6)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	1,5	50,35	69,72	89,09	108,46	127,82	147,19	166,56	185,92	205,29
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	1,5	74,89	100,71	126,53	152,35	178,18	204,00	229,82	255,65	281,47
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	1,5	99,42	131,70	163,98	196,25	228,53	260,81	293,09	325,37	357,65
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	1,5	123,95	162,68	201,42	240,15	278,89	317,62	356,36	395,09	433,82
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	1,5	148,48	193,67	238,86	284,05	329,24	374,43	419,62	464,81	510,00
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	1,5	173,01	224,66	276,30	327,95	379,60	431,24	482,89	534,53	586,18

Tabella "9"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	0,0	7,75	11,62	15,49	19,37	23,24	27,11	30,99	34,86	38,73
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,49370	0,0	15,49	23,24	30,99	38,73	46,48	54,23	61,97	69,72	77,47
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	0,0	23,24	34,86	46,48	58,10	69,72	81,34	92,96	104,58	116,20
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	0,0	30,99	46,48	61,97	77,47	92,96	108,46	123,95	139,44	154,94
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	0,0	38,73	58,10	77,47	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	0,0	46,48	69,72	92,96	116,20	139,44	162,68	185,92	209,17	232,41
mq. 7	54,22797	0,00	0,00	54,22797	0,0	54,23	81,34	108,46	135,57	162,68	189,80	216,91	244,03	271,14
mq. 8	61,97482	0,00	0,00	61,97482	0,0	61,97	92,96	123,95	154,94	185,92	216,91	247,90	278,89	309,87
mq. 9	69,72168	0,00	0,00	69,72168	0,0	69,72	104,58	139,44	174,30	209,17	244,03	278,89	313,75	348,61
mq.10	77,46853	0,00	0,00	77,46853	0,0	77,47	116,20	154,94	193,67	232,41	271,14	309,87	348,61	387,34
mq.11	85,21538	0,00	0,00	85,21538	0,0	85,22	127,82	170,43	213,04	255,65	298,25	340,86	383,47	426,08
mq.12	92,96224	0,00	0,00	92,96224	0,0	92,96	139,44	185,92	232,41	278,89	325,37	371,85	418,33	464,81

Tabella "10"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	0,0	33,57	50,35	67,14	83,92	100,71	117,49	134,28	151,06	167,85
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	0,0	41,32	61,97	82,63	103,29	123,95	144,61	165,27	185,92	206,58
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	0,0	49,06	73,60	98,13	122,66	147,19	171,72	196,25	220,79	245,32
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	0,0	56,81	85,22	113,62	142,03	170,43	198,84	227,24	255,65	284,05
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	0,0	64,56	96,84	129,11	161,39	193,67	225,95	258,23	290,51	322,79
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	0,0	72,30	108,46	144,61	180,76	216,91	253,06	289,22	325,37	361,52
mq. 7	54,22797	0,00	25,82284	80,05081	0,0	80,05	120,08	160,10	200,13	240,15	280,18	320,20	360,23	400,25
mq. 8	61,97482	0,00	25,82284	87,79766	0,0	87,80	131,70	175,60	219,49	263,39	307,29	351,19	395,09	438,99
mq. 9	69,72168	0,00	25,82284	95,54452	0,0	95,54	143,32	191,09	238,86	286,63	334,41	382,18	429,95	477,72
mq.10	77,46853	0,00	25,82284	103,29137	0,0	103,29	154,94	206,58	258,23	309,87	361,52	413,17	464,81	516,46
mq.11	85,21538	0,00	25,82284	111,03822	0,0	111,04	166,56	222,08	277,60	333,11	388,63	444,15	499,67	555,19
mq.12	92,96224	0,00	25,82284	118,78508	0,0	118,79	178,18	237,57	296,96	356,36	415,75	475,14	534,53	593,93

Tabella "11"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	1,5	19,37	23,24	27,11	30,99	34,86	38,73	42,61	46,48	50,35
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,49370	1,5	38,73	46,48	54,23	61,97	69,72	77,47	85,22	92,96	100,71
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	1,5	58,10	69,72	81,34	92,96	104,58	116,20	127,82	139,44	151,06
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	1,5	77,47	92,96	108,46	123,95	139,44	154,94	170,43	185,92	201,42
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	1,5	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67	213,04	232,41	251,77
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	1,5	116,20	139,44	162,68	185,92	209,17	232,41	255,65	278,89	302,13
mq. 7	54,22797	0,00	0,00	54,22797	1,5	135,57	162,68	189,80	216,91	244,03	271,14	298,25	325,37	352,48
mq. 8	61,97482	0,00	0,00	61,97482	1,5	154,94	185,92	216,91	247,90	278,89	309,87	340,86	371,85	402,84
mq. 9	69,72168	0,00	0,00	69,72168	1,5	174,30	209,17	244,03	278,89	313,75	348,61	383,47	418,33	453,19
mq.10	77,46853	0,00	0,00	77,46853	1,5	193,67	232,41	271,14	309,87	348,61	387,34	426,08	464,81	503,55
mq.11	85,21538	0,00	0,00	85,21538	1,5	213,04	255,65	298,25	340,86	383,47	426,08	468,68	511,29	553,90
mq.12	92,96224	0,00	0,00	92,96224	1,5	232,41	278,89	325,37	371,85	418,33	464,81	511,29	557,77	604,25

Tabella "12"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	1,5	45,19	61,97	78,76	95,54	112,33	129,11	145,90	162,68	179,47
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	1,5	64,56	85,22	105,87	126,53	147,19	167,85	188,51	209,16	229,82
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	1,5	83,92	108,46	132,99	157,52	182,05	206,58	231,11	255,65	280,18
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	1,5	103,29	131,70	160,10	188,51	216,91	245,32	273,72	302,13	330,53
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	1,5	122,66	154,94	187,22	219,49	251,77	284,05	316,33	348,61	380,89
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	1,5	142,03	178,18	214,33	250,48	286,63	322,79	358,94	395,09	431,24
mq. 7	54,22797	0,00	25,82284	80,05081	1,5	161,39	201,42	241,44	281,47	321,49	361,52	401,55	441,57	481,60
mq. 8	61,97482	0,00	25,82284	87,79766	1,5	180,76	224,66	268,56	312,46	356,36	400,25	444,15	488,05	531,95
mq. 9	69,72168	0,00	25,82284	95,54452	1,5	200,13	247,90	295,67	343,44	391,22	438,99	486,76	534,53	582,31
mq.10	77,46853	0,00	25,82284	103,29137	1,5	219,49	271,14	322,79	374,43	426,08	477,72	529,37	581,01	632,66
mq.11	85,21538	0,00	25,82284	111,03822	1,5	238,86	294,38	349,90	405,42	460,94	516,46	571,98	627,50	683,01
mq.12	92,96224	0,00	25,82284	118,78508	1,5	258,23	317,62	377,01	436,41	495,80	555,19	614,58	673,98	733,37

Tabella "13"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	0,0	12,91	19,37	25,82	32,28	38,73	45,19	51,65	58,10	64,56
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	0,0	25,82	38,73	51,65	64,56	77,47	90,38	103,29	116,20	129,11
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	0,0	38,73	58,10	77,47	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	0,0	51,65	77,47	103,29	129,11	154,94	180,76	206,58	232,41	258,23
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	0,0	64,56	96,84	129,11	161,39	193,67	225,95	258,23	290,51	322,79
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	0,0	77,47	116,20	154,94	193,67	232,41	271,14	309,87	348,61	387,34
mq. 7	54,22797	36,15198	0,00	90,37995	0,0	90,38	135,57	180,76	225,95	271,14	316,33	361,52	406,71	451,90
mq. 8	61,97482	41,31655	0,00	103,29137	0,0	103,29	154,94	206,58	258,23	309,87	361,52	413,17	464,81	516,46
mq. 9	69,72168	46,48112	0,00	116,20280	0,0	116,20	174,30	232,41	290,51	348,61	406,71	464,81	522,91	581,01
mq.10	77,46853	51,64568	0,00	129,11421	0,0	129,11	193,67	258,23	322,79	387,34	451,90	516,46	581,01	645,57
mq.11	85,21538	56,81025	0,00	142,02563	0,0	142,03	213,04	284,05	355,06	426,08	497,09	568,10	639,12	710,13
mq.12	92,96224	61,97482	0,00	154,93706	0,0	154,94	232,41	309,87	387,34	464,81	542,28	619,75	697,22	774,69

Tabella "14"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	0,0	38,73	58,10	77,47	96,84	116,20	135,57	154,94	174,30	193,67
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	0,0	51,65	77,47	103,29	129,11	154,94	180,76	206,58	232,41	258,23
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	0,0	64,56	96,84	129,11	161,39	193,67	225,95	258,23	290,51	322,79
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	0,0	77,47	116,20	154,94	193,67	232,41	271,14	309,87	348,61	387,34
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	0,0	90,38	135,57	180,76	225,95	271,14	316,33	361,52	406,71	451,90
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	0,0	103,29	154,94	206,58	258,23	309,87	361,52	413,17	464,81	516,46
mq. 7	54,22797	36,15198	25,82284	116,20279	0,0	116,20	174,30	232,41	290,51	348,61	406,71	464,81	522,91	581,01
mq. 8	61,97482	41,31655	25,82284	129,11421	0,0	129,11	193,67	258,23	322,79	387,34	451,90	516,46	581,01	645,57
mq. 9	69,72168	46,48112	25,82284	142,02564	0,0	142,03	213,04	284,05	355,06	426,08	497,09	568,10	639,12	710,13
mq.10	77,46853	51,64568	25,82284	154,93705	0,0	154,94	232,41	309,87	387,34	464,81	542,28	619,75	697,22	774,69
mq.11	85,21538	56,81025	25,82284	167,84847	0,0	167,85	251,77	335,70	419,62	503,55	587,47	671,39	755,32	839,24
mq.12	92,96224	61,97482	25,82284	180,75990	0,0	180,76	271,14	361,52	451,90	542,28	632,66	723,04	813,42	903,80

Tabella "15"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	1,5	24,53	30,99	37,44	43,90	50,35	56,81	63,27	69,72	76,18
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	1,5	49,06	61,97	74,89	87,80	100,71	113,62	126,53	139,44	152,35
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	1,5	73,60	92,96	112,33	131,70	151,06	170,43	189,80	209,17	228,53
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	1,5	98,13	123,95	149,77	175,60	201,42	227,24	253,06	278,89	304,71
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	1,5	122,66	154,94	187,22	219,49	251,77	284,05	316,33	348,61	380,89
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	1,5	147,19	185,92	224,66	263,39	302,13	340,86	379,60	418,33	457,06
mq. 7	54,22797	36,15198	0,00	90,37995	1,5	171,72	216,91	262,10	307,29	352,48	397,67	442,86	488,05	533,24
mq. 8	61,97482	41,31655	0,00	103,29137	1,5	196,25	247,90	299,54	351,19	402,84	454,48	506,13	557,77	609,42
mq. 9	69,72168	46,48112	0,00	116,20280	1,5	220,79	278,89	336,99	395,09	453,19	511,29	569,39	627,50	685,60
mq.10	77,46853	51,64568	0,00	129,11421	1,5	245,32	309,87	374,43	438,99	503,55	568,10	632,66	697,22	761,77
mq.11	85,21538	56,81025	0,00	142,02563	1,5	269,85	340,86	411,87	482,89	553,90	624,91	695,93	766,94	837,95
mq.12	92,96224	61,97482	0,00	154,93706	1,5	294,38	371,85	449,32	526,79	604,25	681,72	759,19	836,66	914,13

Tabella "16"

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq.1 a mq.12)

SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETA' ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284€	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	1,5	50,35	69,72	89,09	108,46	127,82	147,19	166,56	185,92	205,29
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	1,5	74,89	100,71	126,53	152,35	178,18	204,00	229,82	255,65	281,47
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	1,5	99,42	131,70	163,98	196,25	228,53	260,81	293,09	325,37	357,65
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	1,5	123,95	162,68	201,42	240,15	278,89	317,62	356,36	395,09	433,82
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	1,5	148,48	193,67	238,86	284,05	329,24	374,43	419,62	464,81	510,00
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	1,5	173,01	224,66	276,30	327,95	379,60	431,24	482,89	534,53	586,18
mq. 7	54,22797	36,15198	25,82284	116,20279	1,5	197,54	255,65	313,75	371,85	429,95	488,05	546,15	604,25	662,36
mq. 8	61,97482	41,31655	25,82284	129,11421	1,5	222,08	286,63	351,19	415,75	480,30	544,86	609,42	673,98	738,53
mq. 9	69,72168	46,48112	25,82284	142,02564	1,5	246,61	317,62	388,63	459,65	530,66	601,67	672,69	743,70	814,71
mq.10	77,46853	51,64568	25,82284	154,93705	1,5	271,14	348,61	426,08	503,55	581,01	658,48	735,95	813,42	890,89
mq.11	85,21538	56,81025	25,82284	167,84847	1,5	295,67	379,60	463,52	547,44	631,37	715,29	799,22	883,14	967,07
mq.12	92,96224	61,97482	25,82284	180,75990	1,5	320,20	410,58	500,96	591,34	681,72	772,10	862,48	952,86	1043,24

"APPENDICE"

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI
RIPORTANTI I COEFFICIENTI " Ki " DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIÀ IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI (ex coefficiente di maggiorazione "B")

1) - **Decreto Ministeriale 14.06.1965**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.
(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).

2) - **Decreto Ministeriale 22.11.1966**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).

3) - **Decreto Ministeriale 20.04.1969**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).

4) - **Decreto Ministeriale 30.10.1970**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).

5) - **Decreto Ministeriale 16.04.1973**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).

6) - **Decreto Ministeriale 03.08.1979**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.
(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).

7) - **Decreto Ministeriale 28.12.1990**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete viaria statale.
(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

01A13666

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Augusta Vita S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1981 del 4 dicembre 2001 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 19 luglio 2001 dell'assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli:

abrogazione ex art. 8 (trasferimento delle azioni da parte dei soci a società controllate, direttamente o indirettamente, a società controllanti a società controllate da queste ultime: condizioni. Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e di assegnazione e di eventuali obbligazioni convertibili e warrant);

ex art. 9, rinumerato art. 8 (riformulazione dell'articolo in materia di: *a)* luoghi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria; *b)* termini di convocazione dell'assemblea in via ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio. Nuova disciplina in materia di: *a)* proroga del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: anche qualora «l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante»; *b)* ulteriori casi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17 in tema di possibilità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale o da almeno due suoi membri. Soppressione, dal testo dell'ex art. 9, della disciplina in materia di intervento degli azionisti nelle assemblee e di *quorum* deliberativi e costitutivi, in quanto trasposta nell'attuale art. 10. Soppressione, dal testo di cui all'ex art. 9, di alcune previsioni statutarie in tema di ulteriori soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea, in assenza di formale convocazione, rappresentanza degli azionisti nelle assemblee e casi particolari di quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea straordinaria);

ex art. 10, rinumerato art. 9 (riformulazione dell'articolo in materia di presidenza dell'assemblea e nomina del segretario: «l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, da persona designata dell'assemblea stessa. Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del presidente» - in luogo della precedente previsione statutaria: «l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci. In mancanza il presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea su proposta del presidente nomina il segretario, scelto anche tra non azionisti».Sostituzione della parola «nomina» - in luogo di «intervento» - in relazione ai casi di redazione del verbale a cura del notaio. Sostituzione dell'espressione «nei modi di legge» - in luogo di «dal presidente e dal segretario o dal notaio» - in materia di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare);

inserimento nuovo art. 10 (possibilità di tenere le adunanze dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video: condizioni ed effetti. Trasposizione della previsione statutaria di cui all'ex art. 9 in tema di intervento degli azionisti nelle assemblee e *quorum* deliberativi e costitutivi);

art. 11 (in relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione, sostituzione dell'espressione «...formato da un numero di componenti variabili da tre a undici secondo la determinazione fatta dall'assemblea» - in luogo della precedente previsione statutaria «...formato da cinque componenti.». Invariato il resto dell'articolo);

art. 12 (con riferimento alla possibilità per il consiglio di amministrazione di nominare un amministratore delegato, introduzione, *ex novo*, dell'espressione «...conferendogli, nei limiti di legge, proprie attribuzioni». Invariato il resto dell'articolo);

art. 13 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: *a)* convocazione del consiglio di amministrazione a cura del presidente; *b)* soggetto preposto alla presidenza del consiglio di amministrazione in luogo del vice presidente o dell'amministratore delegato, se nominati; *c)* modalità e tempi di convocazione del consiglio, anche in caso di urgenza; *d)* possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per video-teleconferenza: condizioni ed effetti. Nuova disciplina in materia di: *a)* luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: «presso la sede sociale o altrove, purché in Europa»; *b)* soggetti preposti alla convocazione del consiglio di amministrazione in luogo del presidente. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17 in tema di possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione da parte del collegio sindacale o almeno due suoi membri. Soppressione della preesistente disciplina in tema di quorum costitutivi e deliberativi del consiglio, nonché di redazione del verbale consiliare, in quanto trasposta, con modifiche, nell'art. 14);

inserimento nuovo art. 14 (trasferimento, con modifiche, dell'attuale previsioni statutarie di cui all'ex art. 13 in materia di *quorum* costitutivi e deliberativi del consiglio di amministrazione, nonché di verbalizzazione delle deliberazioni consiliari);

ex art. 14, rinumerato art. 15 (riformulazione dell'articolo, con modifiche, in materia di poteri del consiglio di amministrazione. Nuova disciplina in tema di possibilità, per il consiglio di amministrazione, di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di uno o più direttori. Trasposizione, con modifiche, dell'intero testo di cui all'ex art. 16, pertanto abrogato, in materia di obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori con delega di poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità. Soppressione, dal testo dell'ex art. 14, della disciplina relativa all'individuazione delle attribuzioni che non possono formare oggetto di delega da parte del consiglio di amministrazione);

ex art. 15, rinumerato art. 16 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale della società: soggetti preposti e poteri conferiti. Soppressione, dal testo dell'ex art. 15, della disciplina relativa all'individuazione dei poteri di rappresentanza conferiti all'amministratore delegato, se nominato, anche in assenza di specifiche deliberazioni autorizzative in merito);

abrogazione ex art. 16 (articolo abrogato in quanto trasposto, con modifiche, nell'attuale art. 15 «poteri del consiglio»);

art. 17 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione e durata in carica del collegio sindacale: «il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi» - in luogo della precedente previsione statutaria: «il collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge». Nuova disciplina in materia di: *a)* definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti; *b)* definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. *a)*; *c)* individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci, nomina del presidente del collegio sindacale e organo preposto alla determinazione del compenso annuo, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art. 18. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di possibilità, per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione, in quanto trasposta, con modifiche, negli attuali articoli 8 e 13. Soppressione, dal testo, delle previsioni statutarie relative alla rieleggibilità dei sindaci ed alle cause di incompatibilità e decadenza dall'incarico per i medesimi soggetti);

inserimento nuovo art. 18 (trasposizione, con riformulazione e modifiche, delle previsioni statutarie di cui all'ex art. 17 in materia di: *a)* nomina e compenso dei sindaci: organo preposto; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e nuovi criteri; *c)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale);

ex art. 18, rinumerato art. 19 (invariato nel testo);

ex art. 19, rinumerato art. 20 (invariato nel testo);

ex art. 20, rinumerato art. 21 (invariato nel testo);

ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo).

01A13633

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651296/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.